

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2001

RINVIO AL 5 LUGLIO 2001

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

COLLEGIO: PRESIDENTE DOTT. MASSIMO RICCIARELLI
GIUDICE DOTT. MARCO VEROLA
GIUDICE DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

PUBBLICO MINISTERO: DOTT. RAZZI

IMPUTATO E DIFENSORE:

GRECO IVO - AVV. LEMME
CAPALDO PELLEGRINO - AVV. DEL RE, AVV. VASSALLI
CARBONETTI FRANCESCO - AVV. VASSALLI, AVV. ZAGANELLI S.
D'ERCOLE STEFANO - AVV. MUSSINI

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): gli imputati non sono presenti.

Per Greco Ivo l'Avvocato Lemme, presente; per

Capaldo Pellegrino l'Avvocato Del Re, che vedo, e l'Avvocato

Vassalli pure; Carbonetti Francesco, l'Avvocato Vassalli e

Avvocato Stelio Zaganelli, presente; per D'Ercole Stefano,
Avvocati De Luca e Sammarco...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI): sostituiti
dall'Avvocato Guido Mussini.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi l'Avvocato Guido Mussini,
per conto degli Avvocati Sammarco e D'Ercole.

Per quanto riguarda le Parti Civili, sono presenti l'Avvocato
Paola, anche in sostituzione dell'Avvocato Di Pietro per
Cristiano; l'Avvocato Rosi, l'Avvocato De Priamo Fabio, anche in
sostituzione dell'Avvocato Lucio De Priamo.

Poi per quanto riguarda le altre Parti Civili, l'Avvocato
Polimanti è presente per Pizzuto? Non è presente l'Avvocato
Polimanti; per il Consorzio di Perugia, l'Avvocato Fiorucci, in
sostituzione dell'Avvocato Fanfani; vedo arrivare l'Avvocato
Fabbri, anche in sostituzione dell'Avvocato Polimanti per
Pizzuto; l'Avvocato dello Stato è presente?

Non è presente l'Avvocatura dello Stato; non vi sono altre Parti
Civili da menzionare; l'Avvocato Petrucci? Non è presente
neppure l'Avvocato Petrucci.

Quindi momentaneamente non sono presenti l'Avvocato Petrucci e

l'Avvocatura dello Stato.

Preliminarmente, il Tribunale, con riferimento all'Ordinanza assunta alla scorsa udienza, forse le Parti l'avranno già notato, deve correggere un errore, o meglio una omissione materiale, nel senso che nel dispositivo, tra le Parti Civili escluse, nonostante che chiaramente ciò risulti dal tenore della motivazione, non sono state indicate due Parti Civili, e vale a dire, Calabrese e Murru, Calabrese Lucio e Murru Gavino.

Il Tribunale, in relazione al chiaro contenuto dell'Ordinanza assunta alla scorsa udienza, dispone quindi correggersi l'errore materiale nel dispositivo della stessa Ordinanza, nel senso che dopo la parola "Rocca Marco", si inserisca un nuovo capoverso comprendente il nome di Calabrese Lucio e Murru Gavino; persone che debbono intendersi estromesse dal processo alla luce della precedente Ordinanza.

Manda la Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'Ordinanza.

Ciò posto, il procedimento è già stato dichiarato aperto alla scorsa udienza; rispondono Greco Ivo, A...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, scusi, possiamo dare per letti i capi di imputazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come preferite, se non avete nulla in contrario.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): non ce ne è nessuna necessità, bene o male ce li siamo letti tutti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come volete, io posso darli per letti, il Pubblico Ministero non ha nulla da osservare a riguardo?

Allora, di intesa con le Parti, i capi di imputazione si danno per letti.

Pubblico Ministero, le sue richieste.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cercherò di essere sintetico il più possibile.

Anticipo che fra le prove da richiedere vi sono i testi indicati nella lista, l'esame degli imputati e una serie di produzioni documentali.

Comincio più in generale a dire che la lettura dei capi di imputazione e della lista testi, consente al Tribunale, una

lettura congiunta, già di valutare, di valutarne la rilevanza, vertendo o direttamente sull'oggetto delle imputazioni o comunque sul contesto storico, storico politico o giudiziario di questi fatti; quindi non mi dilungherò più di tanto.

Al riguardo posso produrre una cronologia essenziale e quarantasei fogli estratti dalla richiesta di rinvio a giudizio, se non vi sono opposizioni, in forma di memoria, anche memoria illustrativa.

Ho tagliato la parte relativa alla posizione Cragnotti, su un capo di imputazione che non c'è più, e va tenuto presente che la posizione Geronsi è stata definita dal G.I.P..

Per il resto, diciamo, le argomentazioni svolte sono a conoscenza dei Difensori.

Per quello che riguarda le produzioni documentali, diciamo sono di diversa natura; ce n'è una prima parte che ho contrassegnato con la voce "Scheda 1A", uso questa terminologia perché i Difensori hanno potuto consultare l'indice, quindi sanno di cosa parlo; sono atti trasmessi dalla procedura di Concordato e che intendo produrre in blocco; sono, diciamo, rappresentano un po' la storia, sia pure per atti essenziali, di questa procedura.

Si tratta di una serie di faldoni contrassegnati dalla lettera 1A, sono otto faldoni che posso produrre...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): praticamente lei allude alla storia del Concordato, in pratica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; allegati agli atti, provenienti dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma e ci sono le relazioni di stima, praticamente tutti gli atti relativi alla procedura.

Ciò per valutazione del Collegio, produco l'indice della scheda 1A, si potrà valutare se interessa e in che misura.

E, diciamo, questo appartiene alla categoria degli atti generali.

Altrettanto può dirsi per la scheda 11... la scheda 11 si riferisce alla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza sia di Perugia che di Roma, presso S.G.R. e si tratta di documentazione già indicata nei verbali di sequestro o di acquisizione facenti parte del fascicolo d'ufficio.

Ripeto, sono contenuti in scatoloni e qui troviamo, dico produrrò tra poco la scheda 11, ripeto i verbali di acquisizione

fanno parte del fascicolo d'ufficio, e questi sono i documenti acquisiti, e contengono essenzialmente ciò che in S.G.R. è stato acquisito di rilevante, in relazione al procedimento, ossia le vendite di immobili, le altre vendite, le acquisizioni, diciamo, l'approvvigionamento di risorse finanziarie; tutto ciò che è stato necessario per accertare, da un lato quale fu l'impegno di spesa effettivo di S.G.R. per fare l'operazione e dall'altro per quantificare quanto poi in effetti S.G.R. ricavò da quanto ebbe a trovare in cassa.

Alle risultanze di questi accertamenti il Pubblico Ministero poi ci arriverà attraverso prova per testi, però per valutazione del Collegio e per eventuale comodità delle Parti, io offro questa documentazione in produzione, per poter consentire a ciascuno di trarre le proprie conclusioni o di prendere le proprie iniziative.

E contrassegniamo questa produzione con l'indice, che poi produrrò, scheda 11.

Vi è poi la scheda 8; la scheda 8 si riferisce al voto di Agrifactoring al Concordato preventivo Fedit; siccome non è

stato trattato in questa memoria che presento, dico sommariamente due parole per inquadrare il problema.

Allora, Agrifactoring è altra società, tra l'altro partecipava alla Fedit, in Concordato preventivo, come creditrice vota il Concordato preventivo e votando rinuncia ai crediti privilegiati; per arrivarsi a questo e ottenere il consenso di altri soci di Agrifactoring, e in particolare le banche estere, alcune banche italiane, tre banche, B.N.L., Banca Roma e Efibanca, mi pare, consentono la postergazione del proprio credito; le banche estere creditrici di Agrifactoring consentono, a seguito di questo atto di rinuncia, sostanzialmente di questi soggetti, e quindi viene votato a maggioranza il Concordato Fedit, con il che Agrifactoring perde i privilegi.

Cosa sostiene il Pubblico Ministero?

Che questa sequenza di atti onerosi si fonda sulla aspettativa di un affare molto lucroso.

Nel momento in cui l'Autorità Giudiziaria di Perugia sequestra il patrimonio Fedit, sorge una pretesa di Agrifactoring e dice: "Sì, io ho votato il Concordato, però non sapevo di avere dei

crediti privilegiati", ossia, nel momento in cui l'affare, secondo l'ottica del Pubblico Ministero, viene meno per effetto del sequestro dell'oggetto di questo affare, allora a quel punto Agrifactoring cerca di recuperare, diciamo, i propri interessi, sostenendo di non essersi mai accorta di avere dei crediti privilegiati.

La cosa verrà smentita anche per testi, perché questi crediti risultavano iscritti in bilancio nei periodi precedenti.

E allora, nella scheda 8 noi troviamo tutto quanto attiene a questa relazione tra i due Concordati e alla vicenda del voto di Agrifactoring; per *incidenz* (o simile), la controversia civile derivata dal contrasto tra Agrifactoring, Concordato Agrifactoring, Concordato Fedit, sull'esistenza o meno di questi crediti privilegiati, è stata risolta dal Tribunale di Roma dando torto alla Agrifactoring.

Quindi la scheda 8 intende documentare questa vicenda, per quanto di rilevante si ritiene vi sia.

Naturalmente vanno selezionati alcuni atti, perché ci sono anche delle sommarie informazioni...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si dà atto che arriva l'Avvocato Dell'Aira dell'Avvocatura dello Stato.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): poi farò la selezione togliendo le sommarie informazioni e gli altri atti ripetibili. Poi vi è un'altra serie di documenti che necessitano di un commento dettagliato.

Allora, si tratta... ecco, la scheda 11 già è in possesso del Tribunale, in quanto prodotta insieme, allegata insieme ai verbali, comunque io la riproduco di nuovo.

Poi ulteriori documentazioni, in originale produco una serie di cartelline contenenti documenti rinvenuti dall'Avvocato Lettera nell'archivio del Commissario Governativo.

Si tratta di appunti particolarmente interessanti... la produzione in originale, non in copia, di una serie di cartelline rinvenute dall'Avvocato Lettera, all'epoca in cui era Commissario Governativo, nell'archivio, archivio diciamo... nell'ufficio del Commissario Governativo, e sono interessanti perché, oltre che raccogliere alcuni atti magari rinvenibili anche altrove, sono raccolte, così come ve le presento, in

cartelline appunto, insieme ad articoli di stampa o appunti manoscritti del Commissario Governativo precedente, Cigliana, e sono interessanti perché sono documenti dell'epoca, e particolarmente all'epoca che ci interessa, e siamo alla fine del '91, e alla prima parte del '92, ossia quando si maturano le operazioni che divengono di interesse dei capi di imputazione. E quindi ci danno la testimonianza di quale fosse l'atteggiamento del redattore di questi appunti e di quale fosse l'atteggiamento di altri soggetti, registrato perlomeno dal punto di visuale dell'allora Commissario Governativo Cigliana. Il fascicolo che contiene queste cartelline è accompagnato da un verbale di assunzione di informazioni, che in realtà è un verbale di consegna da parte del Commissario Governativo, ma possiamo anche rispettare la forma, non allegarlo e limitarci a produrre i documenti; stanno in una cartellina verde dove c'è scritto intestato: "Doc. Cigliana". Poi per quanto attiene al verbale, all'istanza 27 maggio '92, che dovrei avere già prodotto la volta scorsa, ossia l'istanza degli allora Commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli alla procedura, per sapere cosa fare a seguito del

venir meno del capitale sociale.

Al riguardo, si possono produrre ulteriori documenti, che è una successiva lettera del Commissario Governativo Cigliana, indirizzata al Commissario Governativo subentrante, Piovano, dove si spiega il senso di quella istanza 27 maggio '92, è di particolare interesse.

E un appunto di Piovano su questa vicenda estratto dalla terza relazione quadrimestrale dei Commissari Governativi, in relazione alla vicenda sempre della istanza riconsegnata, e corrispondenza tra Piovano e D'Alessandro in materia... si tratta di documentazione prodotta da Piovano.

Per quanto riguarda la vicenda delle consulenze Carbonetti e delle liquidazioni, a documentazione del rapporto tra Carbonetti e la procedura, produco ulteriori incarichi assegnati, documentazione che attesta ulteriori incarichi assegnati dalla procedura a Carbonetti, con relativi provvedimenti del Giudice Delegato, riguardanti i bilanci Federconsorzi e la responsabilità degli ex Amministratori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi Pubblico Ministero, sul

punto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l'omologa non è necessario produrla in quanto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, mi perdoni, sul punto della questione, diciamo così, Carbonetti.

In sede di formazione del fascicolo del dibattimento furono prodotti, ricordo, le liste delle liquidazioni del Perito.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): questo è extra, diciamo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): c'è dell'altro in relazione a questo? Cioè voglio dire, qual è l'argomento?

Questi sono elaborati svolti o provvedimenti di conferimento...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, no, sono richieste e provvedimenti.

Chiedo scusa, io dovrei aver prodotto anche i tre pareri.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, questo non mi ricordo se sono stati prodotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): qui non ce li ho più, quindi devo averli prodotti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è per questo che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): magari controlliamo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...per questo che ho voluto portare a controllare.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): qui si tratta di documentazione, che il valore probatorio è questo: di dimostrare che Carbonetti era persona di fiducia della procedura anche in altri incarichi.

Poi ho la copia della Sentenza della causa tra Agrifactoring e Fedit, di cui ho parlato prima; la relazione unica di stima del Dottor De Santis.

Poi la corrispondenza tra la Procura di Perugia e i vari uffici, quello del custode, Commissario Governativo, la procedura, per rintracciare le consulenze, le tre consulenze Carbonetti, quelle fatte in prossimità dell'omologa, con le relative risposte negative da parte di tutti.

Vi è poi copia di corrispondenza con il Ministero delle Risorse Agricole, relative allo stato del credito Fedit per gli ammassi verso lo Stato, per accertare se il credito era riconosciuto, in che misura, e quindi c'è una documentazione ufficiale al riguardo.

Vi è poi una richiesta alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per sapere quale fosse la situazione finanziaria di Fedit tra il maggio e il luglio '91.

Relazione di Commissari Governativi e bilancio al 31 dicembre '91, è il bilancio presentato il 27 maggio '92 da Federconsorzi.

Vi è poi un parere del Professor Floriano Alessandro sul Concordato con cessione di beni e su altre questioni.

Corrispondenza tra Studio Casella e Professor Picardi in merito alla costituenda società per azioni e all'offerta di acquisto Imas (o simile).

Infine un'altra serie di documenti, una prima serie di documenti raccolti in un faldoncino che chiamiamo Fascicolo 1, abbiamo alcuni atti da cui abbiamo notizia della successione di Commissari Governativi; corrispondenza con la Procura di Roma per quanto concerne la richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla Procura di Roma in relazione alla gestione Fedit e altri commissariamenti, per avere un quadro anche dei soggetti che compariranno qua, a valutarne la posizione di testimoni, indagati di procedimento connesso, questo per comodità del Tribunale.

Trasmissione di documentazioni acquisite presso Fedit di tutte le partecipazioni del Consorzio, degli organigrammi nel corso degli anni con le relative variazioni.

Note del Commissario Governativo e corrispondenza con S.G.

R. relative ai crediti verso lo Stato di Federconsorzi, l'evoluzione di questa posta e corrispondenza arrivata da S.G.R.. Prospetti riepilogativi delle vendite, concessione dei crediti, c'è anche una relazione del Commissario Governativo, Commissario Liquidatore della Federconsorzi, nella persona sempre dell'Avvocato Francesco Lettera in data ottobre '95.

La relazione unica di stima l'ho già prodotta quindi non è necessario produrla ancora, la relazione del Commissario Governativo all'Assemblea dei soci Fedit del 19 dicembre '95...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le azioni di stima a quali fa riferimento Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): De Santis.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): De Santis sì, lo ha già menzionato.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): visure camerali per quello che

riguarda S.G.R.; da questo fascicolo ho già tolto tutto ciò che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni Pubblico Ministero, dato che nell'atto quadro che è stato acquisito al fascicolo del dibattimento, il Consulente fa riferimento ad un'altra relazione di stima...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): quella del Commissario...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, fa parte degli atti che comunque...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dovrebbe esserci da qualche parte, adesso magari esce fuori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): tra gli atti, forse, della procedura?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): penso di sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, alla voce Fascicolo 2, c'è una relazione del '95 della Commissione Ministeriale sulle cause del dissesto; non ha grande rilievo se non per valutare il contesto in cui nasce...

Nel medesimo faldone troviamo di nuovo note del Commissario

Governativo riguardanti sempre la questione dei crediti, e poi un appunto poi cancellato da parte del Ministro Goria unitamente ad altra documentazione prodotta all'epoca sempre dal Commissario Governativo Piovano, ma comunque di questo appunto, del manoscritto di Goria, anzi del dattiloscritto sottoscritto da Goria poi cancellato, troviamo anche altrove, poi si potrà comunque produrlo in sede di esame testimoniale.

Vi è poi il Fascicolo 13, verbale di assemblea straordinaria Agrifactoring, la messa in liquidazione, sono atti trasmessi dal Tribunale Fallimentare di Roma.

Ulteriore documentazione, raccolta nel Fascicolo 9, si tratta di atti trasmessi dal Tribunale Sezione Fallimentare Roma su richiesta del 30 novembre '96 da parte del mio ufficio.

Si tratta di copia dei decreti di nomina a C.T.U. del Professor Carbonetti e relative relazioni con relative richieste di liquidazione; poi ci sono i bilanci dal 1986 al 1990 di Federconsorzi, attengono sempre agli incarichi di Carbonetti. Verbali vari per vedere di rintracciare queste famose Perizie, vedere se fossero finite in qualche fascicolo ma, allo stato,

ricerca del tutto inutile; insomma c'è tutta la corrispondenza e il riscontro documentale delle risposte poi sintetizzate da parte della procedura.

Fascicolo 8: c'è una memoria di Ciliana e Gambino, indirizzata alla Procura, la lettera di trasmissione così recita: "A seguito del deposito da parte della Federconsorzi presso la Suprema Corte di Cassazione di memoria nella quale sono contenute gravi e non veritiere affermazioni, le rimettiamo l'illustrazione analitica, con relativa documentazione, della situazione della Federconsorzi e dell'attività da noi svolta nella nostra qualità di primi Commissari Governativi della Federconsorzi nel periodo 17 maggio - 15 luglio '92".

Copia della stessa era stata inviata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; si tratta di atto che ha la pura... per un lato amministrativo e per altro, essendo all'epoca indagati i primi tre Commissari Governativi, si tratta di scritto proveniente da persona indagata e quindi come tale utilizzabile.

Per concludere, sta nel Fascicolo 7, si tratta di una piccola

questione che riguarda il Dottor Greco...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...riguarda essenzialmente il Dottor Greco.

Si tratta di un fascicolo relativo ad un procedimento penale che la Procura di Roma trasmette alla Procura di Perugia e che successivamente la Procura di Perugia ritrasmette a Roma perché ritiene che non vi siano reati di competenza della Procura di Perugia.

Il contenuto di questo fascicolo ci interessa non tanto per quello che vi possa essere di rilevante penalmente, ma per il fatto che questo fascicolo nasce a Roma da una nota del Dottor Greco, come Presidente della Sezione Fallimentare che invia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma questi atti, e la vicenda, posso leggere la lettera di trasmissione, per inquadrare: "I Commissari Governativi della Federazione Italiana... - Federconsorzi insomma - rendevano noto che il 17 maggio '91 alle ore 17:00 - quindi lo stesso giorno dell'emanazione del decreto di commissariamento - due funzionari di Agrifactoring si erano presentati presso gli uffici della

Federazione, avevano ottenuto da parte di due Procuratori della Direzione Finanza la sottoscrizione di numerosi moduli di cessione di credito relativi a crediti vantati dalla Federconsorzi nei confronti di terzi e per i quali la Federazione aveva conferito all'Agrifactoring un mandato di incasso".

La cosa ha avuto anche un certo clamore, insomma, si diceva che nottetempo erano... era stata fatta, o comunque di corsa, correndo più del Commissariamento, si era fatta questa operazione per poter gestire fuori Commissariamento queste attività creditizie.

"Il sottoscritto, quale Giudice delegato alla procedura di Concordato preventivo, invitava il Commissario Giudiziale, Professor Picardi, ad acquisire urgenti dati.

Il Commissario con nota depositata faceva presente la difficoltà di ricostruire la vicenda, nel contempo rimetteva copia delle Procure conferite dalla Federconsorzi ai suoi due funzionari Orsini e Lorenzi, formulando dubbi e perplessità sui poteri degli stessi a porre in essere atti di cessione dei crediti.

L'Agrifactoring che aveva presentato domanda per essere ammessa a sua volta alla procedura di Concordato preventivo, depositava note illustrative..." e via dicendo.

"Rimetto copia dei documenti sopra menzionati per ogni valutazione di competenza da parte della Signoria Vostra".

Evidentemente si ravvede, quanto meno un *fumus* neppure tanto sfumato di un qualche reato fallimentare e perché ci interessa?

Non tanto per dimostrare se fosse vero o no, ma che alla data del 7 novembre '91 il Dottor Greco era a conoscenza che

Agrifactoring, società nella quale erano interessati istituti di credito, partecipi anche del piano Capaldo, potesse essere soggetta a revocatoria fallimentare.

La circostanza ha un qualche rilievo poi per le condotte autonomamente svolte dal Dottor Capaldo quale Giudice delegato del Concordato Agrifactoring.

Quindi, diciamo, tutta questa documentazione attesta uno stato di conoscenza di questa situazione alla data del novembre '91.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero le altre

Parti hanno difficoltà a seguire, data l'acustica della sala.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dicevo che questo scambio di atti processuali tra Roma e Perugia nasce da una informativa, diciamo, del Giudice delegato circa una sussistenza di un *fumus* di reati fallimentari in capo all'Agrifactoring e quindi la possibilità che Agrifactoring, partecipata da società, da banche facenti parte della cordata Capaldo, potesse essere soggetta a revocatoria fallimentare.

La rilevanza probatoria è che a quella data sicuramente il Dottor Greco aveva conoscenza di questo, poi sulla rilevanza in relazione alle condotte del Dottor Greco nella procedura diremo, ho già detto del nesso tra la procedura Agrifactoring e la procedura Fedit in sede di altre produzioni probatorie.

Con il che io avrei finito, ho lasciato in sospeso la scheda otto, in quanto dovrei selezionare...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la scheda otto sarebbe la vicenda Agrifactoring, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, diciamo che io... la scheda otto è intitolata "Il voto di Agrifactoring nel Concordato preventivo Fedit"; depurerò tutto il contenuto di questa scheda, lo dico per comodità dei Difensori che hanno

conoscenza dell'indice, di tutti gli atti tipo le informative della Polizia Giudiziaria, o tipo le sommarie informazioni testimoniali, ma limitandomi alla produzione dei documenti. C'è un'ultima questione: per quello che riguarda la relazione particolareggiata del Professor Picardi sul valore, diciamo, del compendio...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, mi perdoni, impregiudicata l'acquisizione della memoria, in relazione alle indicazioni di testimoni che lei ha elencato nella lista, le chiederei delucidazioni in ordine ad alcuni aspetti che alla mera lettura del capo di imputazione in relazione al tema di prova possono apparire più indiretti, quindi più sfumati in ordine alla loro rilevanza.

Per esempio se può rapidamente indicarci la ragione della rilevanza della indicazione di testi tipo: Dezzani Flavio, Gennari Giuseppe, poi del gruppo Lo Bianco, Forlani, Cirino Pomicino, Andreotti, Cristofori, Garofano, Rampini Maurizio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; Dezzani è un tecnico incaricato dal Ministro Gorla, siamo al contesto storico

iniziale per fare luce sulla situazione di Federconsorzi, è diciamo l'attività che precede il Commissariamento.

Gennari è un finanziere che aveva un Gruppo, adesso mi sfugge il nome Centro Nord forse, che si era interessato anch'egli al progetto di rilevamento di Fedit attraverso, mi pare, ...

(incomprensibile) e, diciamo, questi testi, queste circostanze relative all'interessamento di altre cordate, oltre quella sponsorizzata dal Professor Capaldo, hanno rilevanza per dimostrare che, diciamo, non era una sequenza di atti necessitati quelli che si andavano a compiere ma c'era un certo fermento, un certo interesse, sia alla predisposizione di cordate, sia poi, eventualmente, all'acquisto di singoli cespiti; quindi in questo senso si inquadrano.

I cinque politici raggruppati, questi parteciparono ad alcune riunioni prima, prima del Commissariamento, ma poi ce ne fu una in cui vi fu anche uno scontro da un lato tra Lo Bianco e gli altri circa la soluzione che il Ministro Gorla andava facendo. Ci dà il riferimento di un quadro politico relativo a questa vicenda e il discorso si collega anche ad altri testimoni...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, l'ho visto, Cicchitto, Fabbri...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ..esatto; in quanto in Parlamento i Socialisti erano fieri oppositori all'ipotesi che Fedit venisse rifinanziata, come fino ad allora si faceva quando c'erano Enti pubblici o parapubblici in difficoltà, per cui c'era un'aspettativa in questo senso ma dall'altro le difficoltà finanziarie dell'epoca, forse un punto di svolta, fece nascere questi attriti.

C'è poi da dire che il Lo Bianco riferisce anche di successivi colloqui in particolare con Forlani circa un inganno di cui sarebbe stato vittima anche lo stesso Onorevole Forlani; però questa è materia di esame testimoniale.

Garofano, anche questo riferisce, dovrebbe riferire sull'esistenza di questi interessi concorrenti al rilevamento di Fedit.

Rampini è una testimonianza abbastanza marginale, attiene al discorso della dispersione di attivo effettuata con le vendite di immobili, è un campione... in sostanza questo signore scrive una lettera in cui ci si dice che la vendita di un immobile era

stato fatto poco prima che questo divenisse, non ricordo, se area fabbricabile o comunque venisse qualificato con una destinazione più pregiata e più remunerativa per cui quanto meno l'episodio denota che non era la gestione della vendita dell'immobile da parte di S.G.R., non era esente da censure di questo tipo e tutto è riconducibile alla valutazione sia pure approssimativa della perdita di valore per cattiva gestione, o comunque per non sufficientemente oculata gestione.

Mi pare che ho detto tutto... Sguazzi non me lo ha detto ma dovrebbe essere lo stesso problema, era il segretario di Gorla.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d'accordo; quindi lei chiede testi, documenti ed esame anche di tutti gli imputati?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): esame imputati, i testi della lista, i documenti che ho elencato.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d'accordo; le Parti Civili chi vuole cominciare?

Cominciamo con l'Avvocato dello Stato.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA MASSIMO GIUSEPPE): sono l'Avvocato Dell'Aira per le Parti Civili pubbliche.

Signor Presidente, molto brevemente intendo indicare la documentazione che intendiamo sottoporre al Collegio a supporto non certo esaustivo delle richieste che abbiamo prospettato, anche in esito, per altro, a quanto il Tribunale ha ritenuto opportuno di evidenziare nell'Ordinanza adottata alla scorsa udienza.

Intanto come prima documentazione, pur non sussistendone ovviamente onere in funzione di quella che è stata la prospettazione dell'Amministrazione e le motivazioni adottate dal Tribunale, ma ripeto, anche in termini di eliminazione definitiva della questione nel novero delle prospettazioni di questa parte, intendiamo produrre quella documentazione che avevamo già dichiarato esistente e che, ovviamente, non poteva che essere tale, relativa alla richiesta e alle autorizzazioni formulate dalle singole Amministrazioni rispettivamente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ribadisco, il Tribunale sa che... ha già stabilito che non vi siamo obbligati, ma in termini collaborativi riteniamo opportuno comunque depositare questi atti.

Quanto al resto, sempre in termini collaborativi abbiamo inserito il testo della Legge 910 del '66 e lo abbiamo fatto in quanto la legge stessa dà un quadro già, e non da sola perché lo fa insieme agli atti che produciamo, un quadro dicevo del ruolo che Federconsorzi ha svolto come momento di riferimento pur al di fuori dell'organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, come momento dicevo di riferimento privilegiato dell'attività che lo Stato ha svolto spesso in collegamento, anzi ordinariamente in collegamento di organismi comunitari proprio nel settore delle politiche agricole.

A tale proposito, continuando in questa veloce elencazione, il nostro fascicoletto di documentazione contiene intanto il Decreto Ministeriale del 1985... '95 con il quale si quantifica, l'argomento diventa rilevante proprio in relazione alle riserve che il Collegio ha ritenuto di dovere indicare dal punto di vista della prova sull'autonomia anche dei crediti rispetto alla prospettata compensazione, dicevo il Decreto nel quale viene definitamente quantificato, al '95 e salvi gli incrementi indicati nell'atto di costituzione di Parte Civile il credito che il Ministero vantava nei confronti di Fedit in relazione

alle attività di commercializzazione, alle campagne di commercializzazione grano delle annate '62-'63 e '63-'64.

I meccanismi sono riassunti nel Decreto, costituiranno poi momento di illustrazione nella sede opportuna ma dagli atti che comprendono non soltanto questo Decreto ma i Disciplinari che nel tempo sono stati sottoscritti tra Fedit e l'allora M.A.F. e dà anche atto di una situazione che sarà, penso, particolarmente rilevante nell'ottica delle valutazioni da fare in questo processo e cioè di una sostanziale e costante esposizione attraverso l'attività di Fedit a carico dello Stato e di una, già in quella fase, sufficiente copertura di quelli che erano i crediti degli istituti bancari.

Sostanzialmente gli istituti venivano privilegiatamente pagati con il ricavato, sicché quanto poi, questo lo dico anche per chiarire alcune indicazioni che già sono emerse, già nella discussione delle posizioni, dicevo le posizioni debitorie finivano poi per essere poste costantemente a carico dell'Amministrazione statale.

La documentazione che produciamo si chiude con una comunicazione

riassuntiva delle conclusioni procedurali relative all'attività di gestione della commercializzazione sui cereali esteri, altra motivazione della nostra costituzione di Parte Civile e riguarda essenzialmente quello che è stato l'atteggiamento preso dagli Organi di controllo e quindi il conseguente annullamento dei provvedimenti che avrebbero dovuto conclusivamente approvare i rendiconti di gestione per l'attività, rendiconti di gestione che ripeto, risultavano peraltro già definiti, sono rendiconti successivi, la Fedit aveva già percepito queste somme... dicevo, già definiti con un ulteriore e rilevantissimo credito per una eccessiva contabilizzazione degli stessi interessi bancari.

Il tema torna ancora sulla posizione della cosiddetta danneggiata degli istituti di credito, o che si prospetta danneggiata degli istituti di credito e ripeto, giustifica quella che è la seconda richiesta, chiamiamola così, la seconda tranche della richiesta di danno patrimoniale che l'Amministrazione ha prospettato.

Da ultimo, sempre per completezza documentale, e in prospettiva

di quello che è il ruolo che ha il Commissario, il Commissario so bene che è stato estromesso come Parte Civile, ma è e resta, consentitemi di dirlo, un Organo del Ministero, del Ministero delle Politiche Agricole, produco il Decreto del 15 febbraio 2000, con il quale il Consigliere Giovanni Marocco è stato appunto designato Commissario Liquidatore ai sensi del 2544, in esito all'approvazione della Legge 410/99.

Evidentemente mi riservo il controesame dei testi o il controesame degli imputati, questo lo do per scontato e così concludo, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili, Avvocato Fabbri?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): Avvocato Francesco Fabbri di Parte Civile.

Signor Presidente, Signori del Collegio, io innanzitutto volevo rammentare a me stesso e anche al Collegio che, per le forme debite, che noi abbiamo già prodotto dei documenti davanti... depositandoli in Cancelleria davanti al Giudice Preliminare, e quindi chiediamo che questi documenti vengano ovviamente acquisiti e inseriti nel fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): abbia pazienza Avvocato, i

documenti lei ha da produrmeli, ha da recuperarli nel fascicolo, perché io non ce li ho, ho qualche cosa in qua e in là allegato frammentariamente, poi le produzioni dell'ultima udienza a sostegno delle Parti Civili...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sì, non sono quelli che ho prodotto all'ultima udienza, erano documenti che sono stati prodotti, che sono stati rammentati anche dal Professor Vassalli nella sua memoria, quando ha fatto le eccezioni di cui lei si è occupato, il Collegio si è occupato la scorsa udienza, perché erano documenti che erano volti a provare innanzitutto la qualità di lavoratore dipendente, questo era stato contestato dai Difensori degli imputati e noi avevamo... io avevo prodotto in Cancelleria, nella Cancelleria, Dottor Battistacci, un elenco di documenti che ovviamente non ho poi recuperato, se è necessario recuperarli lo farò e li reinserirò nella... chiederò che vengano reinseriti nel fascicolo dibattimentale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): intanto anticipa questa richiesta di produzione.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): esattamente; comunque

intanto io ho già depositato dei documenti alla scorsa udienza e altri li deposito oggi e sono tutti documenti che hanno ad oggetto la posizione delle Parti Civili da me assistite, in ordine alla situazione, nella gran parte dei casi diciamo, la larga maggioranza dei casi, si tratta di lavoratori, i quali all'esito della procedura di esodo non incentivato, ma di licenziamento per esigenze dell'impresa ai sensi della Legge ... (incomprensibile) del '91, hanno cessato il rapporto con Federconsorzi nel '94 o nel '96, sono i due gruppi, per passare attraverso i meccanismi della Legge 460 e del Decreto Legge poi convertito, presso Enti Pubblici come lavoratori subordinati. In tutti questi casi, come risulta dai documenti prodotti o che produrremo, si evince chiaramente che sia la posizione reddituale di questi lavoratori, sia la posizione funzionale, cioè per quanto inerisce la qualifica, la collocazione nell'ambito dell'Ente di destinazione, è una posizione nettamente peggiorativa rispetto a quella in essere presso la Federconsorzi.

In moltissimi casi si tratta di passare alla quinta qualifica

funzionale, per esempio, per lo Stato o per gli Enti Locali, i dipendenti che erano inquadrati nella posizione B o C, che era una posizione funzionariale presso la Federconsorzi, con quindi, ripeto, declassamento per quanto riguarda la qualità intrinseca della prestazione e le caratteristiche connesse e notevole peggioramento per quanto riguarda la posizione reddituale.

Vi sono poi dei documenti che noi abbiamo, anche questi già prodotto alla scorsa udienza, che riguardano... sono un numero di posizioni nettamente inferiore, che riguardano quei lavoratori, ex lavoratori Federconsorzi, i quali avevano una posizione di conduttori di appartamenti di proprietà della Federconsorzi, che sono poi finiti alla S.G.R. e sono stati poi diciamo, uso il termine per sintesi per non deviare il Collegio, forzosamente venduti a questi dipendenti, i quali hanno dovuto, per mantenere la loro... il tetto che avevano acquisito, acquistarli, contraendo mutui e quindi facendo dei debiti e ponendosi in una posizione di evidente disagio economico.

Vi sono infine delle posizioni di lavoratori che hanno vissuto la rotazione nella cassa integrazione guadagni.

Quindi sono essenzialmente queste diciamo le tre posizioni;

volevo anche aggiungere che è importante per noi produrre oltre a... naturalmente quindi si tratta in generale di fogli paga, si tratta di modelli 101, si tratta di provvedimenti amministrativi con i quali i lavoratori ex Fedit sono stati collocati presso gli Enti pubblici di destinazione, si tratta di contratti, di copie dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti Federconsorzi, in particolare il contratto collettivo del dicembre '90, che è l'ultimo che è stato stipulato, perché dopo il dicembre '90 non vi sono stati altri contratti collettivi; la Federconsorzi ha cessato di avere una contrattazione collettiva aziendale, che pure aveva e che era rilevante, dai quali si può evincere quale era la posizione funzionale e quali erano le declaratorie e quali erano quindi i contenuti della classificazione del personale per vedere cosa significava posizione funzionariale, cosa significava impiegato B, impiegato C e via dicendo, e gli analoghi o omologhi strumenti di regolamentazione della qualifica presso gli Enti di destinazione, spesso contratti collettivi del settore pubblico, statale o degli Enti Locali, dai quali si evince ugualmente

quali sono i contenuti professionali della quinta qualifica funzionale, quindi il danno evidentemente patito sul piano della lesione alla professionalità.

Ultimo gruppo di documenti, sono quelli che riguardano l'insieme degli accordi sindacali, la vicenda Federconsorzi, questo si evince anche dalla produzione documentale e dall'illustrazione che ha fatto testé il Pubblico Ministero, già in passato davanti al Giudice Preliminare o addirittura in questa sede si è parlato di questo, è costellata, oltre che da una serie di atti, Decreti del Tribunale Fallimentare, di atti di addirittura di Autorità pubbliche esterne, anche da accordi sindacali, accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali con il Commissario Governativo, con il Legale Rappresentante della Federconsorzi e a volte con l'intervento anche del Liquidatore, e comunque con la partecipazione di tutti i soggetti che sono protagonisti di questa complessa vicenda.

Gli accordi sindacali sono fondamentali anche per comprendere la tesi che noi abbiamo sostenuto e che continueremo a sostenere, cioè che quando è iniziata la procedura di Concordato

preventivo, non eravamo in presenza di un piano chiaro, palese, di liquidazione dell'Ente, e di liquidazione dei dipendenti, comunque non immediato; vi erano dei progetti di rilancio, che sono poi evidentemente caduti perché vi è stata la vicenda che ha dato luogo a questo processo e che è sintetizzata nel capo di imputazione; quindi questo è il complesso dei documenti che noi vorremmo produrre e che abbiamo prodotto già in parte e che comunque produrremo e che hanno questo tipo di contenuto.

Io faccio ultime due richieste; anch'io mi associo naturalmente alla richiesta del Pubblico Ministero di sentire le Parti, gli imputati, e ai sensi dell'articolo 208 del Codice di Procedura Penale, faccio la richiesta, se il Presidente e il Collegio lo riterranno necessario, che vengano ascoltate anche le Parti Civili, perché questo, spiego il perché di questa richiesta, potrebbe essere naturalmente non una richiesta che significa esame di tutte le Parti Civili, perché mi rendo conto che a questo punto il pur accurato e lodevole piano di calendarizzazione, come si dice, un termine orribile, che il Presidente ci ha inviato, non basterebbe, ma in realtà noi abbiamo la necessità in molti casi di sentire questi lavoratori,

che non restino dei pezzi di carta sotto gli occhi del Collegio, ma si comprenda anche come questa vicenda abbia inciso in maniera determinante, determinante sulla loro posizione personale, professionale, economica, familiare, al fine anche di evitare facili e superficiali valutazioni, che pure sono state fatte, circa la Parte Civile che rappresenterebbe qualcuno che vuole speculare su una vicenda complessa; non è così, in questa vicenda ci sono dei lavoratori che hanno visto distrutta la loro esistenza professionale e gravemente pregiudicata, anche se hanno avuto delle garanzie; gli ammortizzatori sono stati usati, ma gli ammortizzatori sociali non bastano a sanare dei vulnera, che a volte restano in maniera determinante, quindi è questa la ragione per cui io chiedo anche che, ai sensi dell'articolo 208, vengano ascoltate talune delle Parti Civili al fine di individuare esattamente quale sia il danno e le conseguenze che sono...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, mi perdoni, il concetto di taluno per il Collegio è estremamente arduo da sciogliere, come intende risolvere il problema?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): intendo risolvere il problema che, se vuole posso anche precisarlo per iscritto, insomma posso farlo anche subito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, diciamo che lei si riserva eventualmente di indicare quali Parti Civili intende specificamente sentire?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): dicendo che appunto non è... io ho apprezzato molte volte le affermazioni del Professor Lemme, che ha detto che vuole che questo processo vada avanti velocemente, quindi io sono anch'io dello stesso interesse, quindi non penso di far sentire, per quanto mi riguarda, quarantacinque Parti Civili, questo sarebbe folle insomma, ecco, diciamo che posso riservarmi, se il Presidente me lo consente, di indicare un numero limitato di Parti Civili...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dato che la sede processuale, sarà all'esito dell'esame dei testi diciamo del Pubblico Ministero e della Parte Civile...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): benissimo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...avrà il tempo eventualmente

di sciogliere questa riserva in prosieguo e valutare quali Parti Civili concretamente intende...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): limitando al minimo, all'essenziale, a coloro i quali possono esporre circostanze effettivamente rilevanti ai fini del processo; grazie Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Paola?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): Signor Presidente, noi ci riportiamo alla memoria istruttoria e alla lista testimoniale a suo tempo depositata.

Queste richieste istruttorie sono integrate da subito con la richiesta appunto di esame degli imputati, e negli stessi termini appena esposti, nella individuazione di un numero ristretto di Parti Civili, ai fini appunto della determinazione del danno.

Io non voglio quindi, davvero per economia proprio processuale, per non approfittare della pazienza vostra e dei colleghi, ripetere tutte quante le prospettazioni svolte in questa nostra memoria, ma diciamo un concetto, come dire, vorrei richiamare a me stesso e davvero, voglio dire, un concetto che tanto più è necessario quanto più è ampia e complessa una vicenda, quanto

più è ampia una produzione documentale; abbiamo visto quanto è stata articolata quella del Pubblico Ministero quanto lo saranno sicuramente quelle delle altre Parti.

E un'esigenza che va espressa subito, al momento della, appunto, della udienza in cui vengono fissati i *tema probanda* ed è un'esigenza proprio di, diciamo, di riduzione ad unità, di individuazione proprio, come dire, quanto possibile razionale dei temi che devono essere provati in un processo di bancarotta fraudolenta e di abuso d'ufficio.

Allora voglio dire, io davvero voglio richiamare a me stesso alcuni principi proprio di natura generali, che devono servire proprio per fare uno screening, quanto possibile vasto, degli eventuali testimoni da sentire e degli elementi da assumere.

E allora voglio dire, noi abbiamo un atto, principalmente un atto che, appunto, questo atto quadro, che appunto, affetto da una indeterminatezza funzionale e viene appunto considerato come la modalità esecutiva e distrattiva del patrimonio Federconsorzi.

E allora voglio dire, questo elemento, questa indeterminatezza funzionale, questa proprio, direi, incompatibilità *irre ipsa* (o

simile) che l'atto quadro assolveva, questo contrasto *irre ipsa* che l'atto quadro assolveva con gli interessi dell'impresa, questo depauperamento *irre ipsa* che l'atto quadro provocava degli interessi della Federconsorzi, va considerato per quello che è e cioè come una valida presunzione già di per sé, appunto, ai sensi dell'articolo 191 del Codice di Rito, della dolosa distrazione dei beni della Federconsorzi.

Ed è una presunzione proprio di responsabilità, direi *iuris tantum*, che è *irre ipsa* nell'atto quadro...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, mi perdoni, prevenendo l'eccezione dell'Avvocato Zaganelli, il tema *probandum* è chiaramente enunciato nel capo di imputazione che abbiamo già dato per letto, veniamo alle conclusioni che da ciò se ne possono trarre, prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): che può essere evinto solo da rigorosa prova contraria e allora sotto questo profilo voglio dire...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ...noi, torno a ripetere,

vogliamo che vengano in evidenza soltanto queste poche circostanze, che vengano ammesse queste nostre prove per così come le abbiamo sviluppate, che danno atto appunto dello svolgersi unitario di questa vicenda, danno atto proprio della consa... di questa paradossale indeterminatezza di questo atto quadro che tanto più rileva a fronte proprio della consapevolezza della massa straordinaria dei beni della Federconsorzi.

In aggiunta, produciamo alcuni documenti che costituiscono paradossalmente una ulteriore, direi, riprova di quanto affermiamo, produciamo appunto... si parlerà sicuramente della famosa Commissione di Inchiesta e allora produciamo appunto uno, due anzi dei verbali della Commissione che danno atto praticamente dei criteri seguiti dalla Commissione, appunto nell'espletamento dei criteri di stima appunto dei beni medesimi, e danno atto di un insieme di documenti che sono stati alla fine dalla Commissione stessa secretati, in talché il Tribunale possa valutare in sostanza quanto attendibili possano essere le conclusioni della Commissione alla luce di un insieme di presupposti che sono in gran parte ad oggi peraltro

assolutamente sconosciuti, e questo a prescindere dalle valutazioni che si possono fare su una Commissione ad intrinseco significato politico, con tutta l'assenza di garanzie di imparzialità che vi possono essere.

Un altro documento Signor Presidente, attiene la vicenda del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia; in relazione a questa vicenda noi produciamo una lettera che viene dal Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia e chiediamo anche la acquisizione della Sentenza che il Tribunale di Reggio Emilia ha reso appunto in relazione al pagamento dei crediti del Consorzio.

I crediti dei Consorzi Agrari, Signor Presidente, sono stati da tutti quanti praticamente considerati i crediti di Fedit nei confronti dei Consorzi Agrari, sono stati da tutti quanti praticamente considerati vicini allo zero, e hanno quindi di per sé, anche nelle valutazioni della Commissione, determinato appunto il prezzo di cessione e quindi di acquisto dei beni stessi.

Questi elementi documentali dimostrano che così non era, che

erano crediti appunto sicuramente in certa misura, non dico in larga parte, ma in certa misura sicuramente esigibili e questo quindi aggiunge un elemento di riscontro appunto alla valutazione unitaria tesa all'acquisto a prezzo vile dei beni Federconsorzi che appunto viene prospettata; e questo a prescindere, ripeto, dai rilievi sul prezzo, perché la distrazione dei beni rileva in quanto tale a prescindere, torno a ripetere, dal prezzo e anche dalle finalità che la S.G.R. si proponeva, perché uno può anche avere non delle finalità propriamente speculative, resta il fatto che qualsiasi siano le finalità, *ex post* va valutata una sola cosa e cioè la morte, appunto, del colosso industriale.

Depositiamo infine, sempre uno stralcio dei lavori della Commissione d'Inchiesta, che fa riferimento a un verbale del Comitato Esecutivo della Banca San Paolo di Torino del 25 maggio '92, in cui il piano Capaldo viene qualificato espressamente come esame della proposta della Presidenza della Banca di Roma; noi chiederemmo... io ho letto, Signor Presidente, il suo provvedimento in calce alle nostre richieste, e noi naturalmente

ci troviamo in difficoltà nell'individuare nominativamente questi soggetti che comunque sono facilmente individuabili dai contesti e naturalmente chi faceva parte del Comitato Esecutivo della Banca San Paolo di Torino, noi avremmo necessità che fossero sentiti appunto i componenti del Comitato Esecutivo, che peraltro era necessariamente ristretto, e allora noi questa richiesta per quanto appunto i testimoni non siano stati nominativamente indicati, noi non possiamo non reiterarla, perché crediamo che possano provenire delle circostanze utili e necessarie al dibattimento, specialmente in presenza di affermazioni così precise e dettagliate, che possono illuminare i contesti e addirittura, voglio dire, in qualche modo recano elementi nuovi; si legge da questo verbale del Comitato Esecutivo che la proposta non sarebbe la proposta Capaldo, sarebbe la proposta Banca Roma, sono elementi di sicuro rilievo ai fini del processo, è per questo che io insisto nell'ammissione appunto di questi testimoni e in modo che lo strumento processuale possa veramente assicurare effettività e garanzie giurisdizionali.

Mi riporto per il resto al contenuto della nostra memoria,

grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi la lista con tutte le sue indicazioni e in più i documenti che oggi produce.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perfetto, Avvocato Rosi?

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): Presidente, mi associo alla richiesta istruttoria avanzata dall'Avvocato Paola ed è quella già formulata nella memoria istruttoria prodotta.

In più chiedo l'autorizzazione dell'acquisizione di tutta quella documentazione già depositata in atti, relativamente a tutte le Parti Civili dinanzi al G.U.P., provvederemo alla verifica, comunque chiediamo l'autorizzazione e l'acquisizione, quindi al deposito anche in questa sede, e nello stesso tempo, ad integrazione anche a quanto già dichiarato dall'Avvocato Fabbri, provvederemo al deposito di tutti i contratti collettivi, sia relativi al periodo in cui i dipendenti ex Federconsorzi avevano prestato attività presso la Fedit e i contratti collettivi che sono poi susseguiti negli Enti di destinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di destinazione da parte di... quei

detti dipendenti, sia nel periodo che va dal '94-'98, e dal '98-2001; e questo sia per quanto riguarda il comparto Ministeri, che per quanto riguarda quindi il contratto '94-'98 degli Enti pubblici non economici, in cui altra parte di dipendenti hanno preso successivamente servizio.

Sotto questo aspetto poi, anche questa Difesa di ex dipendenti costituiti Parte Civile, chiede che possa essere autorizzata la richiesta di ascoltare talune Parti Civili, ex articolo 208, in questo caso anch'io mi riservo di indicare due o tre nominativi significativi, soprattutto per evidenziare la differenza di professionalità che alcuni dipendenti hanno subito nel trasferimento nell'Amministrazione pubblica.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusatemi, prima che proseguo, io qui ho, per quanto riguarda la documentazione, un po' di buste paga di vari dipendenti, non so se alludete soltanto a questo o vi è ancora dell'altro; il materiale prodotto a suo tempo davanti al G.I.P. e che mi è stato ritrasmesso e ho varie buste paga, per esempio Acquafredda, Alterio, Altobelli e così via, la documentazione...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): sono legate a... erano state fascicolate, ad esempio Acquafredda è sicuramente un mio...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): io ho qui il materiale che è presente che proviene e poi magari verificherete...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): lo possiamo verificare, certo, benissimo; e quindi ecco, produrremmo questo elenco di alcuni nomi per essere ascoltati come Parti Civili.

Va bene, la ringrazio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato De Priamo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): allora Presidente, per quanto riguarda le richieste propriamente istruttorie, noi crediamo che questo è un processo in cui il Pubblico Ministero ha fatto delle richieste istruttorie assolutamente complete e delle produzioni documentali assolutamente complete, esaustive, altrettanto certamente farà da parte sua la Difesa; noi, per quello che potevamo, abbiamo attraverso quella memoria istruttoria, indicato dei temi che ritenevamo rilevanti e quindi delle... peraltro dei testi in gran parte coincidenti con altre liste testimoniali, quindi su questo poi ci rimettiamo ovviamente... io poi credo che questo è un processo che,

conoscendo l'attenzione del Tribunale che abbiamo avuto modo di apprezzare e constatare, tutto quello che sarà necessario accertare poi... a parte che credo appunto che le produzioni già delle Parti saranno di per sé più che esaustive, ma comunque se qualcosa mancasse sarà il Tribunale stesso che non mancherà di rilevarlo, ovviamente all'esito dell'istruttoria dibattimentale; quindi ci riportiamo a quella e ci rimettiamo alle vostre decisioni.

Per quello che riguarda più propriamente l'azione civile che noi siamo venuti ad introdurre in questo processo, ed è quella su cui più specificamente spetta a noi ovviamente l'onere della prova, mentre sui fatti di reato ovviamente il padrone dell'azione è il Pubblico Ministero, e quindi noi su queste prevalentemente ci dobbiamo concentrare.

Ora, per quello che riguarda il primo tema, che ha già trattato l'Avvocato Fabbri delle produzioni fatte in udienza preliminare, io credo Presidente, che dai nomi che lei ha letto, che siano già state acquisite; ovviamente noi non potevamo andare a prendere degli atti senza l'autorizzazione del Tribunale, quindi

verificheremo se sono lì, eventualmente non vi fossero, ci autorizzerà lei a prelevarli dal fascicolo della precedente fase e produrli a lei; questo, erano delle produzioni per altro che erano state fatte in quella sede solo limitatamente, appunto, alla prova del rapporto di dipendenza.

Io, peraltro Presidente, ho delle ulteriori produzioni documentali, su cui ho fatto dei piccoli indici, insomma, che sono relative ovviamente appunto alla tematica che compete a noi provare in questa sede, essendo stata riconosciuta la nostra legittimazione come Parte Civile, e cioè la tematica relativa al danno, quindi produco per una serie di dipendenti, per i quali ne sono già in possesso, la documentazione, una documentazione molto semplice, ho fatto quell'indice di quali siano i dipendenti, che è utile come impatto ricostruttivo per il Tribunale, su quello che riguarda il primo e più evidente elemento di danno che noi lamentiamo, che è quello della perdita retributiva secca, quindi la differenza, sono dei 101 della Federconsorzi e dei 101 dell'impiego successivo nella Pubblica Amministrazione; per coloro, e sono la gran parte, appunto che

sono, diciamo, usciti dalla Federconsorzi nel '94 o più ancora, per quanto mi riguarda, nel '96, e sono quindi transitati nella Pubblica Amministrazione.

È un tema rilevante, perché noi abbiamo anche sentito dire che tutto sommato non c'era stato nessun danno per questi lavoratori, avevano... purché sia mantenuto un posto di lavoro, quindi riteniamo importante, ripeto, per quello che è il tema di prova che compete a noi, dimostrare documentalmente delle evidenti, qui non sto a indicare le singole, poi si vedrà col capo, ma insomma abbiamo dei 101 che passano dai cinquanta milioni della Federconsorzi ai ventisei; se poi consideriamo che in gran parte si tratta di famiglie monoreddito, capite bene quindi quale possa essere l'impatto; e questa è una prima produzione documentale.

Poi ho altre tre... una nota illustrativa generale relativa invece alla situazione dei dipendenti transitati in Agritalia Informatica nel periodo giugno '93, aprile '94, che hanno una situazione parzialmente differente, e in questa memoria, cui sono poi allegate delle buste paga esemplificative, è spiegato quale sia, appunto, il diverso danno, che è inferiore rispetto a

quelli usciti nel '96, ma comunque pur sempre sussistente a livello di retribuzione, di inquadramento, di quote orarie, di aumenti periodici di anzianità e via dicendo, e quindi...

Ho poi due documentazioni particolari, relativamente alle situazioni delle Parti Civili Giselda Papitto e

Pasquali Antonia, che mi hanno appunto fatto pervenire questo promemoria, uno, diciamo, anche contiene, quindi l'ho titolato: "Produzione documentale e memoria", perché contiene anche degli elementi, diciamo, di impatto personale.

Quindi queste sono le documentazioni che, appunto, ho suddiviso in quattro cartelline distinte, ciascuna con l'indice, in modo da rendervi più agevole.

E qui con questo concludo in questa sede per ora le produzioni documentali.

L'ultimo... chiediamo inoltre l'esame degli imputati, e ovviamente se vorranno sottoporvisi, già l'ha fatto il Pubblico Ministero; per quello che riguarda l'esame delle Parti Civili, ex articolo 208, Presidente, io volevo spendere due parole, l'ultima richiesta e poi vi lascio liberi, in relazione a

questo: io faccio richiesta in questa sede, in questo momento, di esame per tutte le Parti Civili da me rappresentate, e questo io credo che sia più che una scelta, un mio dovere, nel senso il dovere di dare l'opportunità a tutti, perché qui, Presidente, quello che va chiarito, è che essendo molteplici gli aspetti del danno, ci sono degli aspetti comuni a tutti, ma vi sono degli aspetti particolari.

Ovviamente parliamo di un esame delle Parti Civili, appunto come lo descrive lo stesso 208, cioè le Parti Civili che non debbano essere sentite come testimoni, quindi un esame che non deve e non può vertere sui fatti oggetto dell'imputazione; le Parti Civili non devono, difatti non sono testimoni, quelli che abbiamo voluto indicare come testimoni, li abbiamo inseriti nella lista, che poi Lei ha limitato numericamente.

Per gli altri, ripeto, poi Presidente sarà nostra coscienza ovviamente, per non appesantire eccessivamente il vostro lavoro, di limitare poi l'esame; io lo chiedo e lo devo chiedere per tutti, di limitare l'esame a coloro che hanno aspetti particolari, ripeto, che non possono essere provati solo su base

documentale, se vorranno farlo, però essendo, per come lo configura il Codice, questo un diritto potestativo, quello di chiedere l'esame, come lo è per l'imputato, così lo è per la Parte Civile, che non debba essere intesa come testimone, quindi limitatamente a quella tematica, io lo chiedo per tutti.

Poi ovviamente, verificheremo, all'esito anche dell'istruttoria dibattimentale, perché come giustamente osservava lei, verranno comunque dopo i testi, quindi cercheremo, per non appesantire troppo il vostro già arduo lavoro, di limitarlo a coloro per i quali sarà effettivamente necessario.

Io la richiesta al momento la formulo per tutti, appunto, ai sensi del 208; la ringrazio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Consorzio di Perugia?

PARTE CIVILE CONSORZIO AGRARIO DI PERUGIA (AVV. FIORUCCI):

l'Avvocato Fiorucci per conto dell'Avvocato Fanfani, per il Consorzio Agrario Provinciale di Perugia.

Per quanto riguarda la posizione del Consorzio Agrario, si fa riferimento a quanto già esplicito nella dichiarazione di costituzione di Parte Civile già prodotta alla scorsa udienza dall'Avvocato Fanfani e che, ove si spiega, ovviamente, la

ragione del credito vantato dal Consorzio Agrario Provinciale, in questo processo.

Per quanto riguarda la parte della produzione documentale e dell'ampia prova richiesta dalla Procura della Repubblica, questa Parte Civile si avvarrà senz'altro delle prove documentali e non, già richieste dal Pubblico Ministero e per quanto riguarda invece, diciamo così, l'esame degli imputati, se ne chiede in questa sede l'ammissione; grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e per il Responsabile Civile S.G.R.?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): Avvocato Del Re, per il Responsabile Civile ed anche per il Professor Pellegrino Capaldo, imputato, per il quale poi parlerà anche il Professor Vassalli.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, lei intende parlare per entrambe le posizioni? Per capirsi, faccio una pausa di dieci minuti, soltanto per questo motivo però, perché se lei deve trattare entrambe le posizioni, cosa che è sua facoltà di fare, a quel punto do la sospensione immediatamente, così

riprendiamo con...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE): va bene.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d'accordo, il Tribunale dispone la sospensione per dieci minuti, dell'udienza. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): nel frattempo non è arrivato nessuno per l'Avvocato Petrucci, no?

Prego, Avvocato Del Re.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): attenendoci al principio che per noi il cuore del processo è quello del prezzo vile, è quello cioè della valutazione obbiettiva delle diverse transazioni e passaggi di proprietà S.G.R., Fedit, il nostro piano di prove documentali è legato a questo.

Teniamo anche ad escludere elementi probatori, e lo diremo tra l'altro in riferimento alla lista testimoniale del Pubblico Ministero, ad escludere tutta la parte antecedente che ci sembra che non abbia rilevanza ai fini proprio della valutazione di

quel capo di imputazione, che si riferisce alla distrazione, alla dissipazione, oltre che a determinate omissioni e rifiuti d'atto d'ufficio.

Così dunque, per quanto riguarda i nostri documenti, chiediamo prima di tutto l'acquisizione, produciamo il resoconto della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul dissesto Fedit, istituita con Legge del 2/3/98; delle due del Senato e della Camera dei Deputati, perché ha svolto anche indagini a mezzo Guardia di Finanza in ordine all'attività della società a gestione per il realizzo, alla acquisizione del patrimonio Fedit e alle operazioni commerciali.

Ben sappiamo naturalmente, la autonomia e sovranità del...

Autorità Giudiziaria, nei confronti degli accertamenti; ben sappiamo che la disponibilità della Polizia Giudiziaria in senso tecnico è riservata alla Autorità Giudiziaria, però dobbiamo far presente al Tribunale che vi è stata una vastissima attività di acquisizione di elementi, quindi degli apporti non soltanto di valutazioni, ma di fatti obbiettivi, di elementi di giudizio, per dir così, asettici, e proprio perché ne potremmo trarre, lasciando da parte le valutazioni, ne potremmo trarre degli

elementi di fatto, intendiamo e produciamo il resoconto della Commissione Parlamentare d'Inchiesta.

E a questo proposito abbiamo già poi ottenuto certi accertamenti della Guardia di Finanza, alcuni accertamenti, non tutti, che alleghiamo anch'essi, accertamenti della Guardia di Finanza, Comando dell'Emilia Romagna, Comando di Bologna, Comando di Brescia ed altri, sono dai numeri 2 a 5, che ci sembrano rilevanti anche qui per un principio quantomeno di tenere conto dei fatti che se ne possono tranquillamente desumere.

Tra l'altro, noi abbiamo fatto e la alleghiamo anche questa al numero 6, un'istanza al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati, abbiamo avuto delle difficoltà burocratiche, nel senso che essendosi chiusa la Commissione d'Inchiesta, abbiamo dovuto aspettare e chiedere ai due Presidenti delle Camere, di poter acquisire altri documenti, tra l'altro ci sono state nel frattempo le elezioni, insomma quindi burocraticamente adesso, per ora alleghiamo l'istanza al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, per l'acquisizione degli integrali accertamenti della Guardia di

Finanza, che ci si riserva quindi di produrre appena disponibili.

D'altra parte, non so se è superfluo sottolineare, ma comunque mi sembra importante, che i criteri che la Commissione dette alla Guardia di Finanza, sono a nostro avviso, estremamente significativi e danno una certa garanzia di serenità delle indagini svolte per conto della Commissione.

Consistenza dei valori economici degli immobili, desunto dal prezzo di vendita; sistematicità concernente l'eventuale ipotesi che persone fisiche o giuridiche abbiano potuto acquistare in condizioni di favore e nel quadro di un piano speculativo, cioè la Commissione si è posta il problema anch'essa dell'accertamento delle finalità, la filosofia di questo progetto, di cui parleremo non in questa sede, ma successivamente, la filosofia del progetto Capaldo, e ha accertato, e ha chiesto accertamenti in ordine proprio alle finalità del piano; congruenza, incidenza delle partecipazioni in termini percentuali, adeguatezza delle vendite, riscontrabilità tra i dati della S.G.R. e i dati accertati; rilevanza *ex post*, su cui poi insisteremo successivamente molto.

D'altra parte, noi su tali punti abbiamo chiamato a testi i due Ufficiali, Panebianco e Cosimo Tripoli, che ci diranno qualcosa in proposito.

Apparentemente minore il numero 7, sono pieghevoli a riprova delle pubblicità svolte in ogni sede alla S.G.R., con diffusione capillare, le relazioni e i bilanci S.G.R. nel '96, '97, '98 e '99; i due pareri Bertini e Latini, che peraltro saranno poi, siccome Bertini e Latini sono stati chiamati come testi, saranno...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sono i Consulenti, no? Sono citati come Consulenti.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE): esatto, e quindi verranno portati da essi stessi.

Molto importante ci sembra la Sentenza della Corte d'Appello di Roma, che definisce la causa tra il Ministero delle Politiche Agricole e il C.A.P. di Milano, perché uno dei punti che saranno ancora discussi e che sono stati discussi già in fase di indagini, è quello dei famosi crediti M.A.F., il valore di questi crediti che, a seconda dei documenti compulsati, varia da zero a mille miliardi.

Bene, noi abbiamo sempre sostenuto che essi hanno un valore nominale, non un valore sostanziale, che sono puramente cartacei; la Sentenza della Corte d'Appello di Roma, la 107/98 che alleghiamo, stabilisce chiaramente, scrive che quando un credito è sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, *ex latere debitoris*, praticamente c'è l'insussistenza, è la famosa espressione poi, che al di là di queste così precise indicazioni giuridiche, sono espresse nel Brocardo (o simile): "Ti darò un miliardo ... (incomprensibile), se avrò determinato di dartelo".

Direi che questa Sentenza costituisce per noi un fatto tranquillante, ma non voglio parlarne ora, semplicemente darla al Tribunale; i crediti M.A.F., che spostano di mille miliardi il problema, e quindi forse hanno un valore risolutivo.

Mille miliardi, da zero a mille miliardi; sembra un po' romanzesco, scusate se ci insisto, così da un punto di vista estetico, ma mi sembra che ecco, su questo il Pubblico Ministero che è stato tanto attento in certi atteggiamenti, nel limitarsi a dire: "In fondo, quando lo Stato deve, paga", avrebbe dovuto,

a mio avviso, tenere conto che esistono dei crediti
inesigibili...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, procediamo.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE
MICHELE): mi scusi Presidente, mi scusi.

Perché ho avuto questo piccolo sfogo, di cui mi scuso veramente?

Perché noi abbiamo già prodotto e produciamo adesso, un atto di

diffida e messa in mora della Federconsorzi al M.A.F., al

Ministero, del 6/3/91, la lettera del 3 aprile '91 del M.A.F.

alla Federconsorzi, sulla non disponibilità di somme per il

pagamento, la citazione della Fedit al M.A.F. del 5/8/92, la

missiva del 2/8/93... no, dunque, con il numero 17, sono finiti

gli atti che mostrano come, nonostante le richieste esplicite

della Fedit nei confronti del Ministero, queste somme sono state

sempre dichiarate non esigibili.

Non esigibili sul piano concreto, naturalmente astrattamente

ancora a tutt'oggi, nonostante le ultime leggi, nonostante le

ultime leggi che cercano di eliminare questo curioso debito

volante, non sono stati soddisfatti.

Invece poi al numero 18 si parla di una missiva che ha per oggetto il contratto quadro della attività Federconsorzi.

Questo è importante ai fini delle Parti Civili, che hanno tutta la nostra comprensione umana, ma che appunto dobbiamo valutare dal punto di vista giuridico.

L'impegno Fedit e della S.G.R. a rendere operativo l'articolo 6 del contratto quadro, che prevede l'assorbimento e la soddisfazione dei dipendenti della Fedit.

A parte il disagio psicologico, quindi noi cercheremo di dimostrare che, sicuramente potrebbe in qualche modo esistere, ma noi vorremmo dimostrare che non esiste un disagio valutabile giuridicamente per questi dipendenti.

Poi abbiamo sì, tutta la documentazione inerente alle cambiali sottoposte a sequestro... dal 19 al 61, sottoposte a sequestro preventivo in fase di indagini.

Naturalmente vorremo dimostrare e presenteremo l'apposita istanza successivamente, che le cambiali sottoposte a sequestro venivano emesse dai C.A.P. quali effetti in garanzia di prestiti dodecennali e quindi essendo in garanzia, non costituivano titolo autonomo di credito, ma puramente una copertura a livello

cartolare di tutt'altro credito, che ha avuto una sua destinazione, una sua vita, una sua dinamica regolare senza che le cambiali, le quali avevano mero scopo di garanzia, avessero in qualche modo un contenuto autonomo nei confronti di quel credito.

Tant'è vero abbiamo avuto questa situazione, il credito ha avuto delle vicissitudini, la cambiale è restata immobile all'interno dei depositi della S.G.R. e poi è stata sequestrata; è stata sequestrata quasi come se si trattasse, ma questo ne discuteremo nell'istanza, è stata sequestrata come se fosse un titolo di credito con contenuto sostanziale sottostante.

E così abbiamo le tabelle diverse che vanno dal 19 al 61.

Poi, gli allegati 62, 63 e 64 corrispondono a tre fascicoli relativi ad altrettante operazioni di cessione di cespiti immobiliari, effettuate da S.G.R..

La S.G.R. possiede seicento fascicoli, che oggi non abbiamo portato, circa seicento... ma veri e propri raccoglitori, che documentano tutte le operazioni S.G.R., e anche qui noi teniamo a dimostrare la trasparenza, la correttezza, diciamo pure, la

pulizia delle operazioni svolte dalla S.G.R..

Noi ne abbiamo esibiti soltanto tre, come campioni esemplificativi, per mostrare come ha lavorato la S.G.R. nel trattare ogni immobile.

Quindi, scheda di immobile, atto di provenienza, nota di trascrizione, verbale di gara e così via; scheda di partecipazione aggiudicatario, pubblicizzazione; questo per ogni immobile, cioè per i seicento faldoni noi abbiamo il ripetersi di questo corretto e pulito meccanismo.

Ben inteso, per il momento ne abbiamo portati tre soltanto, invece di invadere con i seicento faldoni, naturalmente tenendo a disposizione, nella sede della S.G.R. e domani in questo Tribunale, tutto il restante per un eventuale esame.

Il 65 infatti comporta la lista, l'allegato 65 non è altro che la lista di questi faldoni, di questi seicento faldoni.

Direi che sono soltanto questi gli elementi nei documenti che noi produciamo, sotto questo profilo, poi adesso ne verranno aggiunti degli altri, ma vorrei approfittare dell'essere in piedi, per riferirmi alla lista testimoniale del Pubblico

Ministero, se il Presidente permette.

Io credo che attraverso queste prime battute è venuto ancora in evidenza quanto poco conti tutto ciò che è accaduto prima della, diciamo, della domanda di Concordato preventivo.

Tutto quanto riguarda, diciamo così, la fase preparatoria, perché lo stesso Pubblico Ministero conclude che la scelta per il Concordato preventivo di questa vicenda, è una scelta in definitiva che poteva essere giusta o sbagliata, poteva essere la più conveniente o la meno conveniente, ma non aveva nessun carattere di illegittimità.

Direi allora, per un principio di economia processuale, però rimettendoci in pieno al Tribunale, perché non abbiamo paura se vengono sentiti degli altri testi, ma anzi, può giovare sempre a dimostrare la limpidezza dei comportamenti del Professor Capaldo e degli altri, dicevo, ci sembra che in questa lista testi, ecco: l'Onorevole Cicchitto e l'Onorevole Fabio Fabbri, sull'atteggiamento del Gruppo Parlamentare Socialista, in ordine alla crisi Fedit; sì, può interessare lo storico dei sistemi politici, ma non vedo il Tribunale perché debba impiegare la sua preziosa attività in un esame, una posizione di questo tipo.

Flavio Dezzani: "Intendimenti del Ministro Goria in ordine alla crisi Fedit"; anche qui, è un tecnico incaricato dal Ministro Goria, ma non vediamo, non potendo tra l'altro sentire il Ministro Goria, che è mancato, ma dico, sentire Dezzani non vedo quale apporto, ripeto, tenendo presente il capo di imputazione come formulato dal Pubblico Ministero e dal Giudice delle indagini preliminari, dico, non si vede qual è; così il discorso, il progetto Gennari, se è esistito.

Giuseppe Gennari non si vede perché sentirlo.

Ancora, il Dottor Patrizio Sguazzi; noi diamo atto che in definitiva è stato un atto diligente del Pubblico Ministero, nell'ambito delle sue indagini istruttorie, diciamo così, nell'ambito del processo di sospetto, che è quello delle indagini preliminari, andare a sentire da Adamo fino ad Eva, cioè ha fatto bene sentirli eventualmente, ma che adesso voglia, chieda che vengano sentiti sugli intendimenti del Ministro Goria, ci sembra eccessivo.

Direi anche qui, Lo Bianco, Forlani, Cirino Pomicino, Andreotti e Cristofori, sulle riunioni politiche; non si vede

proprio quale senso, o meglio, quale apporto alla storia giuridica, alla storia processuale dei fatti.

Un apporto alla vicenda, intesa nel senso che una volta tanto, di fronte ad un Organismo in vera e propria disgregazione, marasma, qual era la Federconsorzi e i Consorzi Agrari; chi leggeva un po' i giornali all'epoca, che poi non è tanto lontana, si rendeva conto dai giornali di Destra e di Sinistra, del marasma, e molti Ministri avevano lasciato perdere questa faccenda e prolungarla.

E certo, c'erano ancora nel '91 interessi per dire: "Mettiamo altro denaro per far camminare un altro poco questo cadavere in coma, buttiamoci dentro altri cinque o 600 miliardi".

Quindi, questa considerazione a cui mi sono lasciato andare, proprio perché trovo questi nomi, in definitiva questa volta hanno fatto bene a fare le riunioni; la Federconsorzi era insanabile, questo però è un dato di fatto talmente ovvio, che credo che rientri in quei fatti notori, non era un Ente salvabile, un Ente recuperabile; tant'è vero che tutti i progetti di qualunque colore, di qualunque fazione, erano per

rovesciare, come si dice volgarmente, il pedalino e ricominciare daccapo.

Con altri Enti, con altre strutture; d'altra parte era un Ente che si è fatto il calcolo, dava come risultato il 10 per cento dei risultati di servizio che un altro Ente dà con lo stesso capitale di impiego... con un miliardo io ottengo un certo servizio; bene, nella Federconsorzi si otteneva un decimo. Ma ecco, non voglio cadere anch'io in questa logica, cioè direi che è molto ovvio per tutti, che lo stato era di sfacelo, di disgregazione, di marasma, e poi si è arrivati ad una soluzione, tra le varie soluzioni possibili: la liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, Concordato preventivo e lo stesso Pubblico Ministero con chiarezza dice: "Sarà la meno opportuna, ma bisogna...", perché essa è stata quella che si è scelta.

Ancora, Onorevole Alfredo Diana, Calisto Tanzi, su una proposta di cordata; ecco, basta vedere le motivazioni su altri... trascritte dal Pubblico Ministero per valutare, cioè su una proposta di cordata con una holding; non riesco a cogliere quale possa essere la rilevanza nel quadro di un processo, cui ci

siamo riferiti, relativo al capo di imputazione.

Dottor Garofano: altra cordata possibile.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): che poi peraltro non è c'è stata.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE): non c'è stata.

Oltretutto qui stiamo discutendo se il piano Capaldo era un piano illegittimo e teleologicamente ordinato a un cattivo fine, oppure se esso aveva legittimità e se il prezzo è stato equo.

Anche il Dottor Silvio Pellizzoni sulle funzioni svolte dal Gruppo Fedit, sui suoi rapporti con il Professor Capaldo, in ordine al progetto di risanamento; bene, quali elementi può portare, sull'esistenza all'epoca di proposte o pressioni per soluzioni alternative al Concordato preventivo.

Qui invito il Pubblico Ministero, quando dice pressioni, per esempio, se lui ci vuol dire pressioni alludendo a tutto un problema di... rilevante penalisticamente, ce lo dica in altra forma; siccome non esisteva, non ci metta questa sorta, diciamo così, di piccolo... di piccola lucettina di allarme, che però

non ha... quindi, se vuole aprire un procedimento per pressioni, è il suo dovere, ma messo così ci sembra assolutamente irrilevante una presenza del Dottor Silvio Pellizzoni.

Direi che lo stesso è il discorso, il discorso stesso si fa per Gian Mario Roveraro: "Progetti di rilevamento totale o parziale del Gruppo, colloqui con il Senatore Andreotti".

Va bene, interessanti, ma non vedo... va bene.

Sull'esistenza di altri progetti; qui è sempre la stessa obiezione: sono giuridicamente, processualmente irrilevanti, potranno essere interessanti per la storia del costume italiano, per tutto quello che si vuole.

Ancora, e credo di arrivare alle conclusioni; ma la stessa Polibortone (o simile), sui motivi a sostituzione dei Commissari Governativi, D'Ercole, Di Brina, da ciò che ha detto il Pubblico Ministero, non si vede quali motivi illegittimi potrebbero venire a galla o rilevati ai fini di questo processo; sui motivi delle sue riserve riguardo alle operazioni S.G.R., che cosa... riserve riguardo alle operazioni S.G.R., che gli era antipatico il Presidente o che gli era invece simpatico il Direttore

Generale?

Non lo so, ma non è possibile chiedere di sentire un teste su questi elementi che ci sembrano irrilevanti.

Cesso di tediare veramente, perché questo diventa un tediare, il Tribunale in proposito, insistendo però perché per un principio di economia processuale si espungano questi nomi dalla lista dei testi del Pubblico Ministero, ben inteso, pronti ad affrontare qualsiasi testimone che il Tribunale riterrà; grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): può far recapitare la documentazione, per cortesia?

Prego Avvocato Lemme.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Avvocato Lemme, Difesa di Ivo Greco; Signori del Tribunale, la Difesa di Ivo Greco intende dimostrare soltanto una cosa, che tutta la gestione del Concordato Fedit è stata, da parte del Presidente della Sezione Fallimentare, nonché Giudice delegato di questa procedura, Dottor Ivo Greco, assolutamente legittima e trasparente.

In questa ottica si potrebbe andare ad esplorare tutte le circostanze che risalgono addirittura alla crisi della

Federconsorzi, alle ragioni per cui questo carrozzone, che, diciamo cielo chiaro e tondo, è stato a lungo un carrozzone elettorale fino a che l'agricoltura ha avuto un ruolo importante nella vita economica italiana.

Poi, con l'emarginazione dell'agricoltura, praticamente il carrozzone produceva dei costi superiori, largamente superiori ai benefici e quindi è stata abbandonata al suo destino, questa è la sostanza delle cose, e chiudo la parentesi.

Quindi, se si volesse andare ad esplorare tutta la vicenda della Federconsorzi dall'origine alla crisi, tutte le vicende relative alla crisi, tutte le vicende relative alle varie soluzioni che si sono prospettate per uscire da questa crisi, tutte le vicende che si sono prospettate nel corso della crisi per rimediare ad un Concordato preventivo che era stato già richiesto, rimediare in senso economico, certo, non in senso giuridico.

Se si volesse fare luce su tutto, il Presidente Greco non avrebbe nulla in contrario, perché la sua posizione e il suo ruolo sono stati ispirati alla più assoluta trasparenza.

Ma il Presidente Greco, anzi l'Avvocato Greco, diciamo più

esattamente, perché oggi non è più Presidente, l'Avvocato Greco ha anche una esigenza, Signori del Tribunale, che questo processo non sia eterno, perché come diceva Carneluti: "Il processo è pena".

E finché si protrae questo processo, che vede un integerrimo Magistrato sul banco degli imputati per rispondere, come Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, nientemeno che di concorso in bancarotta fraudolenta, io credo che nella storia del reato di bancarotta fraudolenta questo sia il primo caso il cui un Giudice Fallimentare risponde di bancarotta fraudolenta, non so, non ho fatto delle ricerche in proposito, ma non mi risulta proprio che ci possano essere dei precedenti.

Dicevo, finché si protrae questo processo, l'Avvocato Greco è sottoposto alla pena di dover subire una incriminazione così pesante e così grave nei suoi confronti.

E allora ecco, Presidente e Signori del Tribunale, che io se da un lato richiamo una esigenza di far luce su tutta questa vicenda perché ne risulti la correttezza dell'operato del Dottor

Greco, dall'altro lato debbo anche richiamare un principio di economia processuale, per cui si devono accertare solo quei fatti che siano coerenti con i capi di imputazione. E se questo è lo scopo del processo penale, accertare solo ed esclusivamente fatti coerenti con i capi di imputazione, io condivido a pieno i rilievi dell'Avvocato Del Re circa l'incoerenza con i capi di imputazione di una enorme quantità dei testi indicati dal Pubblico Ministero e quindi sono sicuro che il Tribunale, quando dovrà ammettere le prove, non potrà ammettere dei testi che non potrebbero dare alcun contributo sul punto fondamentale di questo processo, che è la vendita a prezzo vile del patrimonio della Federconsorzi, tutto il resto è silenzio.

Pertanto, io che sono stato parchissimo nell'indicare la lista testi, ne ho indicati solo cinque, Signori del Tribunale, io che sono stato parchissimo nella produzione documentale, ultraparco, non ho prodotto assolutamente nulla, io invito rispettosamente codesto Tribunale, verso il quale mi sento di esprimere la più profonda stima e considerazione, ad esaminare attentamente le posizioni testimoniali indicate *inc et ind*, per ammettere quei soli testi che ci possano illuminare sui capi di imputazione e,

quindi, a potare queste liste testimoniali, che servono solo a creare confusione ed incertezza.

Per poi spendere pochissime parole sulla istanza ex articolo 208 avanzata dalle Parti Civili: Signori del Tribunale, c'è un principio fondamentale sul processo civile, un principio fundamentalissimo che dice che nessuno può essere teste in *re propria*.

Qui abbiamo azioni civili inserite nel processo penale e quindi in parte qua alcuni principi fondamentali relativi al processo civile debbono trovare applicazione anche in questa materia; e allora sentiremmo tutte le Parti Civili, le quali con la dichiarazione di impegno dovrebbero costituire la prova a proprio favore per il risarcimento dei danni che gli sono derivati da questa ipotetica liquidazione a prezzo vile del patrimonio Federconsorzi?

Io al riguardo, proprio in ragione di questo principio di economicità del processo, un principio fondamentale, il processo non deve essere economico solo nell'interesse dell'imputato perché si arrivi rapidamente alla formazione della verità

processuale, e quindi al verdetto assolutorio o al verdetto di condanna, ma deve essere improntato ad un principio di economicità anche nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Signori del Tribunale, se non vado errato, la trascrizione di un foglio di verbale, nel quale si riportano dichiarazioni inutili, costa allo Stato più di ventimila lire, quindi noi andremmo a gravare l'Amministrazione della Giustizia, già così dissestata, di costi enormi, per sentire cose assolutamente non necessarie? E andremmo ad impegnare dei Magistrati, distogliendoli da altre occupazioni, per inseguire dei castelli accusatori o dei castelli romanzeschi, che non hanno alcuna attinenza con i capi di imputazione?

Quindi io mi permetterei suggerire, perché l'età, ahimè, mi consente, Presidente e Signori Giudici, di portare anche un contributo di esperienza, mi permetterei di suggerire semmai di riservarsi in prosieguo se sentire o meno anche le Parti Civili. Io vi dico la verità, avrei riformato il processo penale in questo senso, se fossi stato il Legislatore: l'Accusa propone un

capo di imputazione, la Difesa propone le sue obiezioni al capo di imputazione, il Tribunale decide se il capo di imputazione è giuridicamente fondato e fa un'udienza esclusivamente indirizzata a questo; dopodiché solo quando c'è la deliberazione che il capo di imputazione, nella sua struttura logica e giuridica, è fondato si dà inizio alla prova.

Troppe volte, Signori del Tribunale, noi vediamo che un processo, che è durato decine e centinaia di udienze, si risolve su una questione giuridica che si poteva risolvere fin dalla prima battuta; e qui di questioni giuridiche che si potevano risolvere fin dalle prime battute ce ne erano pure troppe, e le ho anche accennate, ma non ci torno.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ... (incomprensibile, voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Paola, la prego.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): no, no, non torniamo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): vi prego.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): ...torniamo al procedimento sommario del 1901, collega, io sono più vecchio,

quindi ho conosciuto pure quello, ecco.

Dicevo, Presidente, io mi permetto di sollecitare al Tribunale di fare quello che comunque il Tribunale avrebbe sicuramente fatto da solo, di essere attento nell'ammettere la lista testi, di ammettere soltanto quei testi che sono veramente fondamentali per la verifica della contestazione dell'Accusa, eliminare tutto ciò che è superfluo, in modo che si possa arrivare più rapidamente possibile alla fase finale di questo processo; grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Del Re, mi perdoni, lei ha parlato per S.G.R. e per l'imputato Capaldo.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. CAPALDO): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si riporta anche alla propria lista testi?

Perché l'imputato Capaldo ha presentato una lista testi, dato che non ne ha fatto menzione, lei intende insistere, immagino?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. CAPALDO): certamente.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): ovviamente, scusi

Presidente, la richiesta dell'ammissione della lista testi l'ho fatta incidentalmente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, l'ha fatta incidentalmente; Avvocato Vassalli, prego.

DIFESA IMPUTATI CAPALDO E CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): Signor Presidente e Signori del Tribunale, sarò breve perché molte delle cose che sono state dette dai codifensori ritengo che possano essere sottoscritte e condivise, per cui mi rimane soltanto da illustrare la prova documentale ulteriore rispetto a quella prodotta dal Professor Del Re per il Professor Capaldo e per il Professor Carbonetti.

Mi rimane poi brevemente da valutare le istanze di prova testimoniale e documentale prodotte dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili, ma su questo già è stato detto più o meno tutto e quindi potrò essere estremamente conciso.

Per quanto riguarda il primo profilo, cioè la prova documentale che noi intendiamo produrre, si tratta del Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 17 maggio 1991, con il quale, preso atto della situazione preesistente di squilibrio economico e

finanziario della Fedit, vengono nominati i Commissari Governativi.

Questo è un documento che, diciamo, è l'inizio della vicenda, noi riteniamo che sia rilevante perché in esso vengono indicate le ragioni per cui il Presidente Gorla decise finalmente di commissariare la Federconsorzi.

La seconda è la missiva a firma del Ministro Gorla del 13/6/91, indirizzata al Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, perché i creditori della Federconsorzi prevalenti erano le banche, Pietro Barucci era allora, con la quale il Ministro anticipa la decisione di mettere a disposizione dei creditori tutti i beni e le attività della Federconsorzi.

Nella lettera il Ministro ritiene indispensabile l'esplicito sostegno dei maggiori istituti di credito, nella lettera si fa riferimento anche alla nascita di una nuova impresa che avrebbe dovuto sostituire la Federconsorzi.

La domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo presentata dai Commissari Governativi il 4 luglio del 1991, in cui vengono individuate le cause della crisi della Fedit nella mancanza di un capitale di rischio adeguato, negli scarsi

risultati operativi dei Consorzi Agrari, improntati ad una gestione più sociale che economica, e alla presenza di livelli di efficienza e rigore assai modesti, oneri finanziari elevatissimi e cospicue spese di gestione.

Questi documenti in realtà non attengono al processo, però costituiscono i presupposti da cui ha avuto origine la procedura di Concordato, per cui è bene conoscerli, perché sennò non si comprendono quelli che furono i provvedimenti successivi, e che sono stati cinque provvedimenti, del Tribunale Fallimentare.

Infine il primo provvedimento del Tribunale Fallimentare, cioè il Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del 18/2/1991 sulla domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, cioè la domanda era già impostata come domanda di Concordato con cessione dei beni, non come domanda di Concordato remissorio o come domanda di Concordato generica.

Verbale della riunione tenutasi presso la sede del Banco di Santo Spirito del 14 maggio '92, su invito del Presidente, Professor Pellegrino Capaldo, scopo della riunione era

riesaminare un progetto congiunto dai maggiori creditori della Federconsorzi nella gestione e successiva liquidazione delle attività offerte in cessione al Concordato.

Poi abbiamo altri verbali delle banche; questi verbali delle banche, che sono tutti quanti indicati in questo elenco, che costituisce l'indice degli allegati che desideriamo produrre, sono secondo noi piuttosto importanti, perché si coglierà la dialettica interna che vi è stata fra i vari soggetti che parteciparono alla S.G.R., o che non vi parteciparono, si coglierà l'esame analitico e approfondito di ogni aspetto.

Il verbale della riunione del 22/5/92, tenutasi presso la sede del Banco di Santo Spirito; il documento contenente la prima cosiddetta proposta Casella inviata per conoscenza al Professor Picardi; l'autorizzazione della Banca d'Italia alla partecipazione del Banco di Santo Spirito, che era costituita la banca capofila del Consorzio che avrebbe costituito poi la S.G.R., a partecipare alla costituzione di una società per il rilievo e il realizzo delle attività della Federconsorzi.

Questo documento della Banca d'Italia è importante, perché la

Banca d'Italia sappiamo che è un istituto che vigila sulle banche e che di fronte ad una proposta di acquisto di beni da una società da parte di un gruppo di banche e da una società dissestata, deve tutelare le banche che si accingono a compiere questo atto.

E allora, in questa autorizzazione della Banca d'Italia, è scritto che non possono... l'offerta non potrà superare il cinquanta, 60% del valore stimato.

Lettera a firma del Professor Mario Casella del 23/11/92, con la quale si sollecitano le banche a dare una risposta in merito alla adesione alla costituenda società, risposta sollecitata dal Tribunale nel corso dell'udienza collegiale del 27/10/92.

Il Tribunale si era riunito e aveva stabilito che certi aspetti relativi alla proposta di Casella, che rappresentava la costituenda società S.G.R. e i creditori che vi volevano aderire, su certi aspetti non era abbastanza precisa e quindi chiede una precisazione, e questa precisazione viene con l'allegato numero 10, che è la lettera dell'Avvocato Casella indirizzata al Dottor Ivo Greco, al Professor Picardi, nella quale si dà atto di aver sollecitato i maggiori creditori a dare

una risposta definitiva circa la loro partecipazione alla costituenda società, si dà atto che le banche non sono disponibili a procedere all'acquisto del patrimonio Fedit ad un prezzo superiore a 2.150 miliardi e si comunica di avere avvisato tutti i creditori chirografari risultanti dagli elenchi predisposti dal Commissario Giudiziale.

Decreto del Tribunale Fallimentare del 15/1/93, con il quale si invita il Professor Casella a precisare i soci fondatori della costituenda società, l'importo offerto e le misure che si intendono adottare per risolvere il problema occupazionale; verbale della riunione 28/1/93 tenutasi presso la sede della Banca di Roma.

Lettera di risposta del Professor Casella e al Dottor Ivo Greco e al Professor Picardi con allegato verbale della riunione, cioè a conoscere quello si sono detti all'interno di quella riunione al Presidente Greco e al Commissario Giudiziale Picardi; il parere preventivo del Commissario Giudiziale Professor Picardi in merito alla vendita in massa dei beni di Federconsorzi, questo è un parere significativo, perché tiene

conto di tanti aspetti e sicuramente il Tribunale potrà valutarlo ed apprezzarlo come un documento particolarmente rilevante.

Osservazioni del Commissario Governativo Mario Piovano in merito alla proposta di vendita in massa dei beni della Federconsorzi; parere del comitato dei creditori sulla vendita in massa dei beni della Federconsorzi e la costituenda società del 17/2/93, con allegato parere negativo espresso da uno dei membri del comitato dei creditori, ci fu uno dei membri del comitato che espresse un parere negativo.

Su questo il Commissario Giudiziale fa dei rilievi specifici e ritiene di doverlo almeno in parte contestare; Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del 25/2/93; lettera ancora del Professor Casella, indirizzata al Dottor Greco e al Professor Picardi; Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del 23/3/93, con il quale si autorizza la vendita in massa dei beni della Federconsorzi.

Quindi prima, dal momento in cui è stata prospettata l'ipotesi di Concordato preventivo e c'è stata l'ammissione con Decreto,

l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo, fino al momento della omologa e poi, successivamente, fino al momento della decisione di vendere in massa i beni alla S.G.R., e poi ancora un altro provvedimento che autorizza a firmare l'atto quadro il Commissario Liquidatore.

Ci sono una serie di provvedimenti in cui il Tribunale forma il proprio convincimento progressivamente, questi dati secondo me sono fondamentali per la comprensione della vicenda.

Infine abbiamo il Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del 20/7/93, con il quale autorizza il Liquidatore Giudiziale a sottoscrivere l'atto quadro; poi il Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale si autorizza il Professor D'Ercole a sottoscrivere l'atto quadro, e questo è un documento singolare, ma noi lo produciamo, perché poi ne faremo oggetto di discussione.

Perché in sostanza si è autorizzato, da parte del Ministro dell'Agricoltura, il proprio Commissario Governativo designato al commissariamento della Federconsorzi a stipulare l'atto quadro.

E allora in questo contesto si è ritenuto, e ne facemmo anche

oggetto di una eccezione preliminare, perché non era stato incriminato il Ministro che aveva autorizzato l'atto quadro, si era ritenuto che si dovesse considerare il soggetto che aveva compiuto la bancarotta fraudolenta, perché ci vuole un *intraneus* nella bancarotta fraudolenta, non può essere il Presidente e non possono essere i concorrenti esterni, fosse proprio D'Ercole nella qualità di Commissario Governativo.

In realtà chi è il Commissario Governativo?

È il rappresentante del debitore, perché il debitore è la Federconsorzi, in realtà noi sappiamo, e anche in questo documento, è importante che voi lo esaminiate, che il Ministro autorizza D'Ercole a porre in essere l'atto quadro come Commissario Liquidatore, non come Commissario Governativo.

Ed è logico che sia così, perché è il Commissario Liquidatore che dispone dei beni di un Concordato preventivo con cessione dei beni, solo quello è il soggetto legittimato, che ha il potere di disporre dei beni.

L'atto costitutivo della S.G.R., questo è fondamentale, perché si capisce che cosa era la S.G.R., si capisce quale... e lo

statuto della S.G.R., entrambi i documenti... e i patti parasociali, tutti documenti che produciamo per la chiarezza del Tribunale, si capisce che era uno strumento esclusivamente a fare ottenere ai creditori un soddisfacimento più rapido e più efficiente.

Il cosiddetto atto quadro stipulato in data 2/8/93, anche questo è caratterizzato da tanti aspetti, è stato oggetto di contestazioni, contestazioni che per la verità sono state ritenute dai Giudici della Sezione Fallimentare, successivi a quello imputato in questo processo, delle contestazioni più di comodo che non fondate giuridicamente, comunque sono aspetti che secondo me il Tribunale deve conoscere ed approfondire.

Accordi relativi alle modalità di attuazione dell'atto quadro; relazione particolareggiata redatta dal Commissario Giudiziale Nicola Picardi; relazione unica di stima redatta dal Dottor De Santis, quella famosa; relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul dissesto Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Poi c'è un ulteriore documento, che l'Avvocato Zaganelli mi ha

fatto avere, che riguarda... un documento precedente, un documento con cui il Ministro Gorla, in occasione delle comunicazioni rese alla Commissione Agricoltura del Senato, aveva svolto alcune considerazioni.

Ora, questi sono i documenti, che poi non sono tanti, sono in gran parte già prodotti dal Pubblico Ministero, però per la completezza, ecco, per avere proprio il quadro della storia del Concordato, dal momento della domanda di ammissione fino alla sua definizione completa, noi presentiamo; poi tutta l'attività successiva svolta dalla S.G.R. con la sua trasparenza eccetera è stata già oggetto della produzione del Professor Del Re.

Vengo rapidissimamente e per concludere alle questioni che ci sembra di dover fare, sempre per ragioni, ripeto, di dovere professionale, più che per ragioni di interesse, perché l'interesse che noi abbiamo è la rapidità di questo processo. Su questo abbiamo avuto delle garanzie dal Presidente, che ha fissato un calendario stringato di udienze, per cui in fondo ha anche ammonito noi e il Pubblico Ministero a presentare un certo numero di testimoni durante le udienze, in modo che si proceda rapidamente, per cui, diciamo, questo aspetto possiamo

considerarlo in parte superato.

Però c'è effettivamente una sovrabbondanza nella lista testimoniale del Pubblico Ministero, su questo io ritengo che quasi tutti i testi che non siano inerenti alla vicenda specifica, che ricordo è un abuso in atti d'ufficio da parte del Presidente Greco con il concorso dei terzi e di una bancarotta fraudolenta; la gran parte di questi testi può deporre su circostanze che precedono la vicenda relativa all'apertura della procedura, quindi che non dovrebbero toccare, se non per una ricostruzione di fondo, che può essere giudicata dal Tribunale utile, della vicenda Federconsorzi in sé, però sui capi di imputazione non ha nulla a che vedere.

A parte questo ci sono delle questioni formali, perché per esempio il Pubblico Ministero ha citato i Dottori Enrico Nicolini, e su questo non è stato precisato nulla dal Professor Del Re e io credo che invece qualche cosa si debba dire, ancorché sia una questione formale, ma Nicolini, Camagni, De Vecchi, Antonio Fontana, Massari, Simone Crociani sono citati in qualità di Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, senza che

venga neppure sommariamente indicato l'oggetto della consulenza tecnica svolta nella fase delle indagini.

Egli aveva effettivamente affidato a queste persone delle consulenze tecniche su specifiche questioni, su specifici problemi; ecco, questo fatto, enunciato come è nella citazione del Pubblico Ministero, non consente al Collegio di ammettere o non ammettere questi Consulenti Tecnici, i quali non hanno prodotto le loro consulenze tecniche, le loro consulenze tecniche non sono agli atti del Tribunale, dovrebbero venire a riprodurle nel Tribunale, senza che il Tribunale abbia cognizione alcuna di ciò su cui queste consulenze verteranno, su cui quindi le loro... ciò che riferiranno in sede dibattimentale può avere rilievo.

E anche per la Difesa esiste una difficoltà di questo genere, perché abbiamo chiaramente l'impossibilità di prepararci un controesame su queste cose, nulla di queste problematiche c'è nel dibattimento, negli atti del dibattimento, per cui mi sembra dal punto di vista formale sicuramente da escludere l'ammissione di questi ulteriori testi.

Infine, per le costituzioni di Parte Civile, noi abbiamo tutte quante presentate tardivamente, lo ha detto lo stesso Tribunale all'udienza del 20 giugno del 2001, si tratta quindi di disporre la citazione dei testi che vorranno, sulla base della norma che consente al Tribunale di disporre la citazione quando lo ritenga necessario, che è una norma però eccezionale, e quindi non credo che possa trovare applicazione in questa sede.

Quindi, a questo punto io ritengo di aver concluso salvo precisare una circostanza: la nostra lista testimoniale si compone di un numero ridotto di testimoni e precisamente sono quattordici, e che non è particolarmente... tutti quanti su temi pertinenti, sicuramente pertinenti, sono tutti quanti indicati nella lista, lo potrà constatare, sono specificati gli argomenti, alcuni sono dei consulenti tecnici, altri sono dei testi veri e propri, c'è una circostanza su cui non vorrei che non ci comprendessimo, fra i testi citati il primo della lista è Silvio Pellizzoni.

Ecco, Silvio Pellizzoni noi l'abbiamo citato come teste e abbiamo contestato la citazione del Pubblico Ministero, però le circostanze su cui Silvio Pellizzoni noi vogliamo che sia

sentito sono diverse da quelle del Pubblico Ministero.

Quindi ho finito, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Zaganelli ha qualcosa da aggiungere a queste richieste, prego.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI STELIO): due diverse direzioni della Difesa Carbonetti, non sussistenza del fatto e in questo la Difesa è unitaria con quella della S.G.R. del Professor Capaldo; non sussistenza della qualifica di Amministratore di fatto della Fedit, sulla quale poi ruota il processo penale.

Quindi questi due orientamenti la Difesa di Carbonetti ...

(incomprensibile), a questo fine mi avvalgo della produzione documentale unitaria, il Professor Vassalli ha prodotto l'ultimo documento ...(incomprensibile) alla relazione del Ministro Goria alla Commissione Parlamentare; chiedo l'esame di tutti i testimoni indicati nella lista, le circostanze sono chiaramente specificate, controesame di eventuali testi ammessi da parte della Pubblica e Privata Accusa, l'esame degli imputati, al quale Carbonetti intende essere sottoposto.

Brevissime considerazioni, Presidente, sulla lista del Pubblico Ministero: questa mattina, io sono sordo ma credo che oltre me anche molti che sentono, non sono riuscito ad afferrare qual è la documentazione prodotta, quindi sulla validità ne discuteremo oramai in sede di dibattimento, perché non sono riuscito a capire eccetto la produzione che riguardava Carbonetti che mi sono fatto dare, per cortesia del Dottor Razzi, la copia. Però ho constatato un fatto, per Carbonetti ha prodotto una lettera diretta da Carbonetti al Professor Piccardi, lettera con la quale dice: "Ti mando la copia dei tre pareri che costituiscono poi ...(incomprensibile)", ma il parere prodotto dal Dottor Razzi è uno solo, gli altri due non ci sono e allora in questo io chiederò... io non li ho visti oggi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sono in atti, ho verificato che ci sono tre elaborati Carbonetti e che sono in atti tra le produzioni ad integrazione del fascicolo del dibattimento acquisite alla prima udienza, insieme a quella annotazione di liquidazione di perizia ed altro, insieme all'atto quadro ed altro, che formano oggetto...

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI STELIO): nella prima produzione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la prima produzione che aveva sollecitato lo stesso Collegio... perfetto.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI STELIO): comunque richiamo per la validità delle considerazioni che riguardano l'ammissibilità dei testimoni, a me sembra che bisogna fare riferimento, come ha detto molto bene Fabrizio Lemme, al fatto contestato, qui discutiamo dell'acquisizione a prezzo vile di un complesso di beni che costituivano l'ex patrimonio Fedit.

Se questo è vero a me sembra che molte delle prospettazioni accusatorie sia della Parte Civile che del Pubblico Ministero vengano meno.

In pratica richiamo l'attenzione del Tribunale sulla indicazione di alcuni testimoni che dovrebbero deporre sui criteri di stima resi dal Tribunale Fallimentare nel corso della procedura fallimentare della Fedit e non è indicato il numero ma è a pagina 5.

Cioè vengono indicati cinque soggetti, non so quale sia la loro qualifica, se testimoni o consulenti, per stabilire quali sono

stati i criteri di stima che il Tribunale Fallimentare ha adottato in una procedura diversa, anteriore a quella del Concordato fallimentare.

Richiamo l'attenzione del Tribunale sull'articolo 238 numero 2 bis, ora le acquisizioni di fatti relative ad altro procedimento penale sono ammissibili quando il Difensore abbia partecipato oppure i fatti derivanti dalla produzione documentale sono stati decisi con Sentenza non suscettibile di impugnazione.

È vero che in questo caso ci sarebbe la Sentenza concordataria che è diventata definitiva, però mi sembra che anche in questo caso quella Sentenza non è suscettibile di essere valutata come Sentenza direi che determina la possibilità della produzione, proprio perché non esistono le condizioni che indica chiaramente l'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale.

Per quello che riguarda il resto delle richieste del Pubblico Ministero faccio osservare che c'è un gruppo di testimoni che dovrebbe esporre... non consulenti, testimoni, Gentili ad esempio che dovrebbe esporre una sua valutazione sui ...

(incomprensibile) la testimonianza è chiaramente inammissibile.

Ci sono alcune circostanze nella penultima e ultima pagina del tutto estranee o irrilevanti ai fini della vicenda e in pratica quelle che concernono la vicenda della Agrifactoring e della vendita di un immobile ad Avezzano, con riferimento alla quale vengono portati, cioè dovrebbero essere portati due testimoni, Ispettori di Polizia Giudiziaria, che dovrebbero deporre sui prezzi correnti nella piazza di Avezzano.

Mi sembra che siamo veramente fuori dei limiti dell'ammissibilità.

Ci sono poi delle indicazioni superflue, questo l'ha detto benissimo Francesco Vassalli, è una superfetazione di testimoni che renderebbe questo dibattimento assurdo.

Tenga presente che nella penultima pagina si indicano Canestrari, Visco, Ciotti e Guidi che dovrebbero deporre sulle stesse circostanze sulle quali deporrà il Commissario Governativo Lettera

Cinque testimoni per deporre sulla stessa circostanza che poi non è altro che un accertamento fatto su documenti acquisiti o acquisibili mi sembra che siano del tutto superflui.

Per quello che riguarda le Parti Civili: la diligenza dei miei contraddittori e la cortesia, ho avuto poco fa la loro lista testimoniale, ha fatto un'indicazione con una premessa metodologica o per lo meno nel fatto è una memoria defensionale quindi come tale non posso commentarla.

Per quello che riguarda i testimoni indicati, per altro, hanno fatto delle indicazioni a gruppi e cioè il gruppo dei testimoni che facevano parte della Federconsorzi, della S.G.R., del Consiglio di Amministrazione; ora in guerra c'era la decimazione per il disertore, qui è rovesciata la decimazione.

Io non vedo come sia possibile indicare gruppi di testimoni sui quali poi chi sceglie i testimoni da sentire?

Quindi c'è prima una indicazione soggettiva che rende inammissibile la valutazione derivante dalla presentazione della richiesta.

Ci sono poi alcuni punti, ed ho finito Presidente, esattamente quelli desumibili dai capitoli due, tre, undici, tredici, diciassette, diciotto, diciannove e ventiquattro che sono chiaramente inammissibili, perché?

Valuti il Tribunale il capitolo numero due, è più facile la

discussione, qui ci sono i numeri posso riferirmi al dato di fatto, parlo della Parte Civile, Pubblico Ministero, si dice: "Cessazione del rapporto di lavoro quale conseguenza attuativa dell'acquisto da parte della S.G.R.".

Presidente, devo commentarlo?

Quando il testimone viene a deporre sulla conseguenza attuativa di un fatto, cioè esprime la valutazione di un fatto derivato da un fatto precedente, doppia inammissibilità.

Numero tre, dice ancora, numero tre e numero undici, numero tre "Assenza dello stato di insolvenza", il documento che ha prodotto questa mattina Francesco Vassalli dà per certo, è il Ministro Gorla che parla, che la insolvenza della Federconsorzi risale ad anni anteriori al '90 e in quel documento si dice che nell'anno 1991 la Federconsorzi avrebbe perduto, se fosse andata avanti, altri mille miliardi, solo anno 1991.

Quindi dire che dei testimoni possono deporre sullo stato di insolvenza significa attribuire al testimone una qualità che non gli compete, ma è più grave questo perché il capitolo tre va

posto in correlazione con il capitolo undici, nel quale si dice:

"In conseguenza di questo fatto ci si è voluti appropriare dell'intero compendio della Federconsorzi".

Cioè c'è una valutazione preventiva del giudizio che dovrebbe essere rimessa al riferimento testimoniale.

La questione diventa ancora più grave con riferimento al

capitolo tredici nel quale si parla con il termine di moda:

"Gruppo di interessi e gruppo di affari" e cioè si scolpisce o

si vorrebbe scolpire questa qualità che avrebbe fatto capo al

Professor Capaldo che costituiva un gruppo di interesse e di

affari - Capaldo-Greco - caro Fabrizio, che aveva tutto

architettato per mettere le mani sul patrimonio della Fedit.

È chiaramente inammissibile così come sono inammissibili i

capitoli diciassette, diciotto, diciannove e ventiquattro nei

quali si chiede l'ammissione di testimoni perché riferiscano sui

criteri di scelta, non sul fatto, sui criteri di scelta adottati

da altre persone con riferimento alla vicenda processuale che ci

interessa.

Il capitolo ventiquattro, infine, l'ultimo grande capitolo, il

compendio finale, significa anche quello una anticipazione della decisione chiaramente inammissibile.

Le acquisizioni: c'è un ultimo capitolo che riguarda due acquisizioni sulle quali ho già detto quando ho parlato della ... (incomprensibile) del Pubblico Ministero.

L'ostacolo direi principale è costituito dall'articolo 238 del Codice di Procedura Penale che il Tribunale conosce perfettamente e con riferimento al quale questa richiesta va respinta.

Mi riporto quindi a tutte le illustrazioni che ho fatto fino adesso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego Avvocato le sue richieste, per l'imputato D'Ercole.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI GUIDO): Avvocato Guido Mussini in sostituzione dell'Avvocato Sanmarco, Difesa del Professor Stefano D'Ercole.

Questa Difesa intende dimostrare la irrilevanza della condotta posta in essere dal Professor D'Ercole in quanto meramente attuativa del provvedimento del Tribunale.

In secondo luogo intende dimostrare la irrilevanza della stipula

dell'atto quadro in quanto preceduta dall'atto negoziale di cessione dei beni della Federconsorzi.

Sotto tali profili quindi questa Difesa chiede l'ammissione dei testi di cui alla lista, l'esame dell'imputato e l'ammissione dei documenti depositati il 14/11/96 all'ufficio del Pubblico Ministero unitamente ad una memoria.

Grazie alla collaborazione dell'ufficio del Pubblico Ministero i documenti ...(incomprensibile) e ho anche l'elenco...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora se possiamo... di che cosa si tratta, magari se succintamente ce li può...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI GUIDO): sono praticamente gli stessi documenti di cui chiede l'acquisizione anche la Difesa del Professor Capaldo, quindi mi riporto alle stesse argomentazioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi lei si riporta e produce anche l'elenco riassuntivo dei documenti.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI GUIDO): c'è anche una memoria allegata e quindi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): faceva già parte dei documenti

la memoria?

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI GUIDO): sì, da pagina 2101 a pagine 2197, scheda numero 6.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): benissimo.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI GUIDO): sulle richieste istruttorie del Pubblico Ministero e della Parte Civile mi riporto alle argomentazioni svolte dalle Difese degli altri imputati, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): due sole precisazioni alle

Parti, la prima è questa: l'Avvocato Del Re ha fatto

riferimento, tra le altre tante cose, alla intenzione di

produrre dei pareri espressi dai propri consulenti che sono

stati comunque indicati come tali nella propria lista.

È ovvio che per questa produzione, fin da questo momento,

occorre il consenso delle altre Parte che esiste o non esiste il

consenso sul punto, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io ho sentito sollevare

eccezioni anche a sentire come testi i miei consulenti, quindi a

questo punto o ammettiamo tutto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero mi perdoni, questi sono problemi diversi, il suo problema era l'indicazione come testi, qui non è un problema di indicazione come testi ma un problema di produzione documentale.

Si chiede anticipando la comunque successiva escussione dei consulenti indicati, di poter produrre fin da ora i pareri espressi dai medesimi consulenti, al riguardo formalmente ciò potrebbe avvenire all'esito delle audizioni dei consulenti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io non so di che si tratti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a meno che vi sia il consenso delle Parti, semplicemente questo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, io cosa ci entrino il Professor Bertini e il Professor Lacchini con tutto questo processo non lo so.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sono quei pareri che hanno espresso sui quali hanno chiesto un'induzione, diciamo così nella lista, di sentirli oralmente come testi Pubblico Ministero. Se vuole rinviare l'acquisizione a dopo l'escussione di questi consulenti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): a me non risultano dei

consulenti della Difesa a nome Bertini e Lacchini.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): hanno svolto delle valutazioni, sono stati nominati evidentemente in questa fase processuale, hanno svolto delle valutazioni.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa ma nella lista testimoni... chiaramente non come testimoni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sono indicati come consulenti su eventuali, evidentemente, valutazioni che hanno compiuto nell'ambito della loro professionalità e quindi potranno essere sentiti come consulenti.

Fin da ora si chiede di anticipare...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non si oppone il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili sul punto?

Non hanno interesse; quindi si prende atto del consenso di tutte le Parti all'acquisizione dei pareri comunque già espressi dai consulenti indicati nella lista depositata dall'Avvocato Del Re. Poi c'è un'altra questione sulla, non tanto il parere della Commissione, ma sulla documentazione allegata: le Parti cosa...

impregiudicate le valutazioni del Tribunale, in ogni caso, che poi valuterà il Tribunale, vi è o meno consenso all'acquisizione degli accertamenti della Guardia di Finanza?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, io volevo fare delle eccezioni su queste produzioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, svolga le sue eccezioni.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi limito a questo o anche alle altre prove?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a questo punto se ha delle eccezioni può svolgerle tutte

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ce ne ho diverse.

Sono state sollevate sulla lista testi del Pubblico Ministero e ne parlo perché sono collegate poi alle proposte, a parte la coincidenza Pellizzoni, ma più in generale si dice: "Tutti questi testi attengono all'antefatto", però mi pare che anche la Difesa, qua e là ritiene rilevante l'antefatto; mi riferisco, per esempio, alla produzione Vassalli.

Le testimonianze, diciamo, dei politici c'era anche un'altra esigenza che si sosteneva una presunta competenza per i reati

ministeriali per i quali il Pubblico Ministero avrebbe omesso di provvedere, poi c'è stata una rinuncia, non è materia rinunciabile, e in epoca successiva a quando venne preparata la lista testi; il Pubblico Ministero mette a disposizione tutto. Nel merito quelle testimonianze quanto meno ricostruiscono ciò che si muoveva attorno e alcuni rapporti di tipo politico tra il Professor Capaldo ed altri soggetti, non a caso vedi teste Roveraro, questi pensò di parlarne con il Presidente del Consiglio, per la sua cordata, e se verrà ammesso sentiremo che il Presidente del Consiglio gli disse di rivolgersi al Professor Capaldo.

Quindi un certo peso politico sia pure diretto il Professor Capaldo lo aveva e queste circostanze dovrebbero dimostrarlo. Vengo a un'altra considerazione: se fosse vero che non ha alcun rilievo...

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. ZAGANELLI STELIO): è una replica...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, è una risposta alle sue deduzioni ma nel senso che sono questioni che il Pubblico Ministero fino adesso non ha sviluppato in quel senso, quindi

per questi limiti ha facoltà, sto bene attento ad impedire che si trasformi in replica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, ma non ho neppure voglia di dilungarmi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): era anche una premessa per dire ma se tutto ciò che riguarda le valutazioni politiche dell'epoca, dei personaggi che se ne interessavano non ha alcun rilievo, davvero noi dobbiamo recepire nel procedimento la relazione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta politica che ha un oggetto più vasto di quello che riguarda l'oggetto del procedimento?

Ossia interessano le valutazioni politiche di oggi e non quelle dell'epoca?

Mi sembra un'altra contraddizione che dal punto di vista processuale è veramente colossale.

Poi, mi pare di capire che all'interno di questa relazione ci sia il recepimento di accertamenti della Guardia di Finanza, ora siccome non sono producibili quegli accertamenti penso che non

sia producibile neppure il documento che a questo punto assume per noi un valore di informativa che li raccoglie e che li riassume.

Non mi oppongo invece a sentire i due finanziari citati per capire quale tipo di accertamento, per quello che ci può interessare.

Cioè non vorrei che qui si scantonasse un pochino con introduzione di documenti che, per quello che riguarda la parte politica o extra, diciamo, extra oggetto del nostro processo non hanno alcun interesse e per quello che riguarda invece il nostro processo non possono costituire un condizionamento preventivo, ossia in quanto vengono recepiti gli accertamenti della Guardia di Finanza non può essere prodotto, perché noi su quegli accertamenti dobbiamo sentire i testi.

Poi, se mai, valuteremo la fondatezza, l'attendibilità di questi accertamenti e all'esito dell'esame dei due finanziari valuteremo in quale misura eventualmente la Commissione li ha tenuti in considerazione, se...

Quindi sono favorevole e chiedo anzi il controesame dei testi

della Guardia di Finanza che fecero accertamenti per la Commissione Parlamentare, tutto il resto mi pare che sia estraneo, estraneo a nostro giudizio.

E proprio per questo penso sia ammissibile sentire il teste Gentili, che farà le sue valutazioni come le faranno i finanziari incaricati dalla Commissione Parlamentare e così pure gli altri...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero mi perdoni, in questi limiti scadiamo nella replica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene, io comunque...

Per quello che riguarda la Sentenza della Corte d'Appello di Roma per i crediti del M.A.F., sono favorevole all'acquisizione perché è una Sentenza innovativa, io sapevo che le condizioni meramente potestative si valutavano in fase contrattuale non in fase esecutiva, quindi l'innovazione in materia di diritto fallimentare romano è notevole; quindi ne chiedo l'acquisizione, per il resto ho finito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili hanno qualcosa da aggiungere?

Avvocato Paola prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): poche osservazioni, signor Presidente, sulle liste testimoniali degli imputati e qualche considerazione effettivamente da fare l'avremmo anche noi.

Comincio dalla lista testimoniale depositata dall'Avvocato Sanmarco nell'interesse del Professor D'Ercole.

Si chiede l'audizione dell'Onorevole Diana, ai tempi Ministro dell'Agricoltura, sulle circostanze concernenti l'emissione del Decreto di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto quadro relativo alla cessione di beni Fedit, S.G.R..

Voglio dire, io francamente credo che sia irrilevante la circostanza perché appunto l'autorizzazione ministeriale costituiva appunto i poteri valutativi del Professor D'Ercole che si assumono siano stati illegittimamente, illecitamente anzi esercitati.

Cioè non entra nel merito dell'attività valutativa successivamente compiuta e che oggi è oggetto appunto di deliberazione da parte del Tribunale.

Io questa circostanza la considero assolutamente proprio inammissibile, basti ricordare, torno a ripetere, che la stessa

circostanza di per sé, dal nostro punto di vista naturalmente, che il Professor D'Ercole abbia sottoscritto l'ormai noto atto quadro costituisce già di per sé, cioè un atto ontologicamente indeterminato e nullo, radicalmente invalido, atto distrattivo di ... (incomprensibile) beni, costituisce già di per sé presunzione valida e sufficiente, paradossalmente basterebbe quello.

L'atto quadro fa da collante delle varie posizioni processuali, tutto quello che viene prima paradossalmente potrebbe essere rilevante.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il medesimo, si può dire nella sostanza, capitolo di prova riguardante i Professori ... (incomprensibile), valgono le medesime ragioni, anche qui si tratta di verificare in che modo sono stati esercitati questi poteri valutativi da parte del Professor D'Ercole.

A che rileva il fatto che gli fosse stata data autorizzazione? Cioè questo è il concetto fondamentale.

Il capitolo relativo al fatto che debbano essere sentiti come coimputati nello stesso procedimento i Professori Capaldo, il

Dottor Ivo Greco e il Professor Carbonetti sui fatti di cui al capo di imputazione e in ordine al ruolo del Commissario Governativo, successivamente all'emanazione da parte del Ministro dell'Agricoltura.

Ma, voglio dire anche in questo caso valgono le valutazioni di cui sopra, il ruolo del Commissario Governativo è predeterminato dalla legge, deve esplicarsi in esecuzione della legge, il che lascia intatti i suoi poteri di valutazione discrezionale che sono stati, si assume, illecitamente esercitati.

Ci saremmo aspettati altri temi di prova che non sono stati dedotti per i motivi che poi diremo più avanti.

Lista testi dei Professori Del Re e Vassalli nell'interesse del Professor Capaldo: citano il Dottor Silvio Pellizzoni che potrà riferire sulle cause di dissesto o ...(incomprensibile) per cercare di risanare la società, eccetera, eccetera; è già agli atti del processo, perché acquisito in fase di udienza preliminare il verbale di audizione all'interno della famosa Commissione Bicamerale, all'interno della quale Pellizzoni, tra gli altri, riferiva che al momento del Commissariamento non c'era stato di insolvenza.

Noi produrremo, tra l'altro, una Sentenza del Tribunale penale di Roma, purtroppo non l'ho qui con me e me ne dolgo, che accerta con efficacia di cosa giudicata questo fatto.

Voglio dire, quindi su questa circostanza ci sono i verbali concordanti della Commissione d'Inchiesta e ci saranno queste dichiarazioni del Dottor Silvio Pellizzoni per quanto riguarda la prima parte appunto del capitolo.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè il fatto che Capaldo sconsigliò a Goria di commissariare la Fedit senza preventivo accordo con le banche, francamente voglio dire questa è una circostanza che noi consideriamo piuttosto, come dire, irrilevante, voglio dire ciò che rileva, ai nostri fini, è che Capaldo abbia in qualche modo come... o abbia consigliato il commissariamento o ne abbia approfittato, tra virgolette, è paradossalmente irrilevante.

Secondo una certa ricostruzione probatoria che noi pur abbiamo trasfuso nella nostra, forse troppo lunga, memoria, voglio dire, c'è anche la possibilità concreta che in qualche modo Capaldo abbia approfittato dell'idea, tra virgolette, che era

venuta al signor Roveraro il quale, appunto, era andato a parlare di questo suo progetto dall'Onorevole Andreotti che lo aveva poi indirizzato a Capaldo.

A quel punto può essere, può essere, che a quel punto Capaldo in qualche modo abbia, come dire assunto, diciamo si sia in qualche modo, abbia preso in sé questa idea.

Quindi questo è rilevante, cioè che l'abbia consigliato o ne abbia approfittato, esiste il piano Capaldo, valutiamo la sua liceità, punto, non ci sono altre cose da dire, ecco questo è il punto.

L'Onorevole Cristofori, valutazione politica, il punto due, l'Onorevole Cristofori francamente, a parte come dire l'inattendibilità *irre ipsa* ma non è questo l'argomento, voglio dire, l'Onorevole Cristofori fa parte di questa stessa cordata politica, notoriamente e già questo basterebbe in qualche modo, anche se le valutazioni di attendibilità mi rendo conto che non possono, in qualche modo, rilevare in questa sede.

Ma, voglio dire, che cosa accadde il 17/05/91 io francamente non lo so, rileva il piano Capaldo nella sua liceità, in quello che

c'è stato, se c'è stato o meno occultamento dei beni, questo rileva.

I Dottori Umberto Apice e Giovanna De Virgilis in qualità di membri del Collegio del Tribunale Fallimentare di Roma, sono chiamati a deporre sulle circostanze in fatto e in diritto che hanno determinato l'emanazione del Decreto di Concordato preventivo ...(incomprensibile) della Fedit.

Io chiedo scusa a me stesso ma, voglio dire, mi pare che la Sentenza, i provvedimenti giurisdizionali già documentino di per sé le circostanze in fatto e in diritto, non c'è bisogno di sentire i Magistrati per ripeterle.

Possono riferire i Dottori Umberto Apice e Giovanna De Virgilis sui motivi illeciti che stavano alla base di questo provvedimento giurisdizionale che assumono?

Evidentemente no, quindi è irrilevante, è irrilevante di per sé il capitolo di prova.

Possono riferire su eventuali collegamenti organici del Presidente Greco con i soggetti, appunto, che oggi sono imputati?

Mi pare proprio di no, che possono ripetere, quello che c'è scritto nella Sentenza?

La Sentenza ce l'avete, qual è il problema?

Circostanze in fatto e in diritto, i motivi della Sentenza, voglio dire... insomma, o non mi possono riferire o non se ne sono accorti ...(incomprensibile) mi pare che in ogni caso siano testimoni irrilevanti, qui non possiamo chiamare a testimoniare l'intero Tribunale Fallimentare di Roma per dire che il Dottor Greco era un Magistrato integerrimo, cioè non rileva questa cosa, abbiamo i provvedimenti giurisdizionali, abbiamo una serie di elementi circostanziali che possono dimostrare o meno l'esistenza di questo accordo criminoso, punto, anche qui semplificazione dei temi di prova.

Andiamo avanti: stesso motivo i Dottori Paolo Celotti e Fiammetta De Vitis, *ut supra* non voglio aggiungere altro, anche in questo caso ci sono provvedimenti giurisdizionali che attestano l'esistenza di circostanze in fatto e in diritto, non possono testimoniare, perché non lo sanno, sui motivi illeciti e quindi sui collegamenti organici di Greco con gli altri, o non se ne sono accorti, in ogni caso sono testimonianze irrilevanti. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i Dottori Fausto Severini e

Fiammetta De Vitis sui motivi di autorizzare il cosiddetto atto quadro; c'è il Provvedimento giurisdizionale, non c'è altro da dire.

Per quanto riguarda, *nulla quaestio* per quanto riguarda naturalmente l'Avvocato Maugeri e l'Avvocato Giordano; l'Avvocato Giordano qui lo si qualifica in altre liste testi, quindi eufemisticamente come un responsabile di S.G.R.; l'Avvocato Giordano era anche il Capo dell'Ufficio Legale di Banca di Roma, poi diventato, poi diventato appunto, ha sottoscritto poi... ha assunto un'altra veste, insomma quasi una trasmutazione proprio della veste dell'Avvocato Giordano, in questa... nella chiave di lettura che ci siamo permessi di proporre al Tribunale di questi... io ho detto figurativamente, anzi me ne scuso se sono stato troppo figurativo, in questi cavalli dell'Aida, che sono diversamente bardati, ma sono sempre gli stessi, cioè questo è il punto fondamentale di questa vicenda.

Cioè, questo costituisce un lamento presuntivo, io credo, di assoluta evidenza, voglio dire, rispetto... un teste rispetto al

quale evidentemente riteniamo di essere immuni, questo è il punto; quando sono maturati questi fatti?

In un periodo storico anche particolare, in cui c'era una impunità assoluta, su questo si faceva leva.

Il Tenente... poi sull'attendibilità di questi testimoni, cioè Maugeri, Maugeri e Giordano, voglio dire, si valuterà, non è questo il punto, non mi oppongo all'audizione comunque, l'abbiamo citati anche noi tra l'altro come testimoni.

Il problema dell'audizione degli Ufficiali della Guardia di Finanza sulla congruità del prezzo offerto dalla società S.G.R. per l'acquisto del patrimonio, eccetera, eccetera.

È interessante, su come è formato il capitolo appunto, perché dice: "Potranno riferire sulla congruità poiché su delega della Commissione hanno svolto indagini dirette a verificare attraverso quali procedure la S.G.R. ha liquidato il patrimonio della Federconsorzi", cioè è ... (incomprensibile) *ex post*, che si fonda su come S.G.R. ha liquidato il patrimonio della Federconsorzi; possono riferire sulla congruità del prezzo, possono dire se il famigerato atto quadro ha fatto trasmigrare surrettiziamente dei beni e quindi costituiva atto di

occultamento?

Possono riferire sul fatto che l'atto quadro, appunto, era ontologicamente indeterminato?

Lo possono fare? Penso proprio di no, si può fare una valutazione *ex post*?

E quand'anche S.G.R. non avesse preso utili per le circostanze accadute successivamente, che rileva in questo processo?

Che rilevano le finalità di questo Comitato d'affari, lo ripeto all'Avvocato Zaganelli, era un Comitato d'affari, di assoluta pericolosità, lo è tuttora per certi versi, di assoluta pericolosità, poiché si proponeva nella nostra prospettiva difensiva...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Paola, la prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): chiedo scusa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si attenga strettamente al limite di questo intervento.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): chiedo scusa.

Voglio dire, io due parole sulla Commissione d'Inchiesta le voglio spendere, ribadendo quello che ha detto prima il Dottor

Razzi; voglio dire, cosa è stata questa Commissione d'Inchiesta nelle conclusioni?

Noi abbiamo dato quei documenti, che sono stati secretati all'esito della relazione conclusiva, la relazione conclusiva che apoditticamente afferma... andava tutto bene, non c'erano finalità speculative, per quello che possa rilevare, che non ci fossero, torno a ripetere, finalità speculative.

Dove sono gli atti presupposti? Dove sono gli accertamenti compiuti, dove sono?

È stata un'indagine parallela, il tentativo è stato quello di fare un'indagine parallela, che potesse appunto condizionare l'esercizio del potere giurisdizionale, questa è la verità dei fatti e ne dovete tenere conto nel momento dell'ammissione dei testimoni; noi francamente ci opponiamo radicalmente anche a questi testimoni, perché ne consideriamo l'irrilevanza.

Cosa possono dire questi Ufficiali della Guardia di Finanza?

Abbiamo già degli esponenti della Guardia di Finanza che verranno a testimoniare su queste circostanze, poi il Tribunale valuterà se queste circostanze sono sufficienti, sono idonee,

sono congrue ai fini dell'accertamento della responsabilità; cos'altro possono riferire, con tutto il rispetto, voglio dire, che si deve avere per degli Ufficiali della Guardia di Finanza?

Il Dottor Luigi Gaspari, Consulente amministrativo contabile della S.G.R.: "Potrà riferire sui ricavi conseguiti ad oggi dalla società e sulle ulteriori prospettive di realizzo".

Torno a ripetere a me stesso, irrilevante che non abbia avuto utili, o che possa non averli avuti, o che abbiano successivamente al sequestro, ritenuto di fare beneficenza, è assolutamente irrilevante ai fini del nostro processo.

Anche questa testimonianza, quindi, punto 9, è da considerarsi assolutamente inammissibile.

Lo stesso dicasi, consentitemi, anche per quanto riguarda l'elenco dei Consulenti tecnici, cioè i Consulenti tecnici riferiscono sulle stesse circostanze, per come sono state formulate, sui cui dovrebbero riferire i Finanzieri della Commissione; non riferiscono sulle circostanze ontologiche, che sono alla base di questo processo, quali erano i temi di prova, visto che c'è comunque una sorta di inversione dell'onere di prova; quando io assumo che un atto è un atto di occultamento,

c'è un'inversione dell'onere di prova, cioè tu mi devi dimostrare che non è vero che era indeterminato, mi devi dimostrare che non è vero che è un atto di occultamento, mi devi dimostrare che i beni vengono inventariati correttamente, questo mi devi dimostrare; non mi puoi dimostrare che non hanno avuto utili, che il prezzo era congruo perché non hanno avuto utili, che il prezzo era congruo perché c'è la transazione che si fonda a sua volta sull'atto quadro nullo.

Cioè, qui voglio dire, è una ripetizione all'infinito di circostanze ognuna che si fonda sulla nullità della precedente, cioè veramente io rimango sconcertato dall'insieme proprio di questi fatti.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il Professor Lacchini, che potrà riferire sulla valutazione... a parte che è un capitolo propriamente valutativo, sulla convenienza economica della cessione in blocco o della vendita frazionata.

Torno a ripetere, dimostratemi che tutti questi fatti non erano atti di occultamento, dimostratemelo questo fatto, non potete portarmi questi elementi che non aggiungono nulla, non

aggiungono nulla, non rileva in questo momento sapere queste cose; lo stesso dicasi per i Professori Ascanio Salviti e ... (incomprensibile), che potranno riferire sugli accertamenti tecnici, sulle procedure realizzate dalla S.G.R. per effettuare la vendita di diversi cespiti; cioè io francamente, a che rileva, cioè questo processo deve essere... io chiedo scusa se prima, quando ho cominciato prima, però io volevo, cioè credo che sia necessario, tanto più ci sono documenti, tanto più, secondo me, le cose vanno ridotte delle monadi essenziali, mi viene da dire, ci sono dei punti che sono fondamentali, senza farsi troppo ricoprire proprio dalle circostanze inutili, quindi c'è ...(incomprensibile) economia di semplificazione.

Lista testi del Professor Carbonetti: anche qui è in gran parte, come dire, clonata da quella del Professor Capaldo, quindi valgono più o meno le stesse considerazioni.

Lo stesso dicasi, quindi per quanto riguarda i Magistrati, per quanto riguarda l'Avvocato Giordano, che riferirà... eccetera.

L'Avvocato Giordano qui mi pare assolutamente, voglio dire, inammissibile la cosa; "L'Avvocato Giordano potrà riferire sui

poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di vendita di cespiti".

Francamente non capisco a che possa rilevare questa cosa, cioè voglio dire, che la cooptazione di Carbonetti, come Presidente di S.G.R., fosse avvenuta sulla base, secondo la prospettiva accusatoria, di una sua, direi, sperimentata affidabilità, sperimentata affidabilità, è questo quello che rileva in questo processo, non sul fatto, non sulla latitudine dei poteri che sul piano formale potevano essergli conferiti dallo statuto di S.G.R.; anche qui cercano di costruire delle griglie formali che non toccano i nodi sostanziali di questa vicenda, che sono non più di due o tre, questo è il punto fondamentale.

Il Professor Picardi: "Il Professor Picardi potrà riferire sullo stato del fascicolo, dal quale sarebbero spariti i pareri relativi al Professor Carbonetti e sulla circostanza che in altri casi altri documenti sono stati reperiti presso il suo archivio".

Io, cioè, francamente questa cosa non la capisco, francamente non la capisco; cioè c'è un dato storico che va apprezzato nell'insieme di una rete, diciamo, di elementi circostanziati,

mancavano questi pareri, questi pareri attestavano certi ruoli e certi collegamenti, che li avesse a casa, che li potesse avere a casa Picardi, o anche Picardi o qualcun altro, a mio parere non rileva assolutamente, rileva il fatto invece che la Sentenza di omologa, a questi pareri, per quanto mi ricordo, nelle sue vistose anomalie...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, la prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): va bene, vado avanti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): "L'Avvocato Ripa di Meana potrà riferire sulle modalità della vendita di Palazzo Rospigliosi"; io in questa ottica, cioè Palazzo Rospigliosi, per quanto sia un bellissimo palazzo del centro storico di Roma, non rileva, torno a ripetere, ai fini dell'economia complessiva di questo processo, non possiamo analizzare cespite per cespite quello che è avvenuto, insomma, perché altrimenti non la finiamo più.

Due, tre punti vanno evidenziati e non trovo i temi di prova, non trovo da nessuna parte che è scritto che l'atto quadro non è

vero che era un atto determinato, tranquillo, non lo trovo scritto da nessuna parte questo.

Capitano Cosimo Tripoli e Tenente Panebianco: *ut supera* (o simile), anche questi assolutamente inammissibili.

Testi Vassalli: sono a mio parere tutti inammissibili, sono cinque, è uno più inammissibile dell'altro; per i Magistrati vale quello che ho scritto, per i Capitani della Finanza vale quello che ho detto prima.

Per quanto riguarda il Dottor Lino Nusco (o simile), io due parole sul Dottor Lino Nusco le voglio dire, con grande rispetto, io voglio dire, non ho motivo di dubitare assolutamente, ma io trovo assolutamente sconcertante, lo voglio dire con chiarezza, trovo assolutamente sconcertante questo inusitato parere che si fonda, Signor Presidente, non sui presupposti di fatto su cui ha lavorato la Commissione, si fonda sulle conclusioni della Commissione per arrivare a sostenere che questa vicenda è una vicenda praticamente assolutamente infondata e che non ci sono stati danni ai creditori, tanto appunto da fungere da presupposto della mancata costituzione di

Parte Civile della liquidazione, che in precedenza aveva proceduto a fare quella famosa transazione ad oggetto illecito, perché di questo si tratta, è un atto anch'esso, a mio parere, alla stessa pari della transazione, a contenuto intrinsecamente distrattivo, diciamo così, comunque che depaupera la garanzia del patrimonio dei creditori.

Io altre cose da dire, torno a ripetere, non ce le ho, se non per ribadire a me stesso...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): i miei testi, i miei testi credo che...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): li ho già cassati tutti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): erano questi, a cui allude, ha fatto riferimento a Vassalli, ma in realtà alludeva a...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ho parlato adesso, ho parlato...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): no, ha detto il Professor Vassalli...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, ma poi in concreto, ha detto che ha fatto riferimento a cinque.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ho parlato adesso del

parere del Professor Nusco lì.

Qui non possiamo, non possiamo fare queste reazioni a catena, in cui ognuno dice che era ottimo il precedente...

Dove sono i temi di prova rispetto ai fatti di imputazione, per come sono stati costruiti?

C'è un'inversione dell'onere di prova in questo caso, sono loro che lo devono dimostrare, come rispondono alla circostanza che Gabrielli abbia scritto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, abbia pazienza, non è questa la sede per valutare questi temi...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ho un'ultima considerazione...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...siamo strettamente fermi all'aspetto formale, perché...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ...un'ultima considerazione, Signor Presidente, per quanto riguarda le sue giuste valutazioni in calce alla nostra prolissa e sofferta, per certi versi, memoria; ho sentito prima che il Professor Vassalli ha prodotto questi verbali di riunione, a questo punto

l'oggetto è determinato.

Noi pensiamo, Signor Presidente, con molta franchezza, che sentire le persone che erano presenti, che sono poche, immediatamente enucleabili all'interno di questi verbali, possa essere rilevante, perché queste persone, la prospettiva che noi diamo, che in realtà in questa vicenda sia sempre mancata fin dall'inizio qualsiasi tipo di dialettica interna, erano chiamati ad aderire, a dispetto di una volontà già formata, perché il piano Capaldo veniva presentato come ineluttabile e ineludibile, perché si poteva contare sulla volontà giurisdizionale amica, che pilotasse la procedura, venivano chiamati ad aderire, ad aderire; il termine aderire postula per definizione una volontà già formata, e questo potranno tutti quanti riferire.

Non aggiungo altro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): l'Avvocato Fabbri aveva qualcosa da aggiungere, mi pare?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sì, volevo brevissimamente...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): volevo completare poi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): su che cosa, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, il controesame di tutti i
testi che verranno ammessi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): *de plano*.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sulla questione dei Consulenti
tecnici del Pubblico Ministero, la precisazione che debbo al
Tribunale prima dei Difensori, perché i Difensori sanno di che
si tratta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma si è fatto cenno, da parte
degli stessi Difensori, che si tratta di Consulenti relativi a
vari cespiti, mi pare...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ai vari cespiti, tutti tranne
Cociani, che riguarda le cambiali, le famose cambiali
sequestrate.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato Fabbri.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): io sarò brevissimo, io
volevo innanzitutto fare un'istanza: io sono favorevolissimo,
devo ringraziare l'Avvocato Del Re che ha prodotto qui il testo
della relazione della Commissione Parlamentare, perché la
relazione parlamentare dice una serie di cose che, a noi

Difensori di Parte Civile, fanno molto piacere, non so se facciano altrettanto piacere ai Difensori degli imputati, ma insomma questo poi lo vedranno loro quando la leggeranno compiutamente.

Io volevo però, ritenevo di dover sottolineare l'esigenza di non acquisire la sola relazione della Commissione, con degli allegati sui quali francamente non so dare nessun giudizio, perché quelle perizie, non so come definirle, sulle indagini espletate dai due Ufficiali della Guardia di Finanza e allegate, ma quello mi sembra un po' irriuale, perché qui o si allega la relazione, gli allegati poi fanno parte di qualcosa che è stato filtrato attraverso la relazione; la relazione ben venga, però a questo punto è necessario acquisire anche i verbali completi degli interrogatori espletati dalla Commissione d'Inchiesta Parlamentare, perché in quella sede sono stati sentiti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): tutti atti ripetibili sono.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sono tutti atti ripetibili questi.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): allora a questo punto noi non avremo un panorama completo, mi pare del tutto evidente, perché io, per esempio, ho alcuni verbali, li ho letti, li abbiamo anche discussi in sede di giudizio preliminare, per esempio l'interrogatorio del Dottor Norelli, che guarda caso, è uno dei Magistrati che non è stato indicato come teste, Magistrati della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, attuale Giudice Delegato del Concordato preventivo, che non è stato indicato tra i testimoni abbondantemente, come Giudici della Sezione Fallimentare...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): non faceva parte del Collegio.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): e beh, non faceva parte del Collegio, fa parte della procedura, fa parte della procedura.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): comunque lo sentiremo, perché è teste del Pubblico Ministero, mi pare.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): comunque, la mia esigenza fondamentale era questa, per il resto i testimoni, io mi associo sostanzialmente a quello che ha detto il collega Paola, perché

mi pare che chiedere a un Magistrato di testimoniare su un provvedimento che egli ha sottoscritto, se si vuol sentire la Dottoressa De Virgilis, il Dottor Apice, validissimo Magistrato di Cassazione adesso su queste questioni, io non ho niente contrario, è una persona oltretutto molto piacevole personalmente, quindi... però se allora il problema è che noi come Parti Civili, chiedendo l'interrogatorio dei nostri, ai sensi dell'articolo 208, che consente di farlo, perché caro collega Lemme, non sono testimoni, quella è la limitazione che pone l'articolo, quindi le sue osservazioni sono infondate, palesemente in punto di diritto.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, andiamo avanti.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): chiusa la parentesi, su questo non voglio replicare, ha ragione il Presidente; mi pare che invece su questo aspetto si debba fare un attimo di riflessione, quindi verificare se è possibile avere comunque a disposizione anche questi altri documenti e in che limiti, perché altrimenti le conclusioni della Commissione d'Inchiesta Parlamentare, che ripeto, io non solo non mi oppongo, ma ringrazio il collega che le ha prodotte, non sono però complete

nelle loro... perché ovviamente andrebbero verificate alla luce dell'interrogatorio; se mi si dice che sono irripetibili, io a questo punto però posso avanzare...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ripetibili.

PARTE CIVILE (AVV. FABRI FRANCESCO): ripetili allora, allora quindi a questo punto siamo a posto, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio, se non ci sono altre questioni.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): io mi riporto alle eccezioni fatte dagli altri colleghi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ho inteso che non avesse nulla da aggiungere.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): se mi consente anche sul piano...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, prego.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): ...soltanto sul piano della Commissione, della relazione della Commissione

Parlamentare d'Inchiesta; io mi associo invece alla opposizione del Pubblico Ministero; si tratta di una rispettabilissima opinione politica, per quanto ci interessa, però dobbiamo

appunto decidere e quindi su questo punto ovviamente mi atterrò poi alle valutazioni che ne farà il Tribunale, dobbiamo decidere se in questo contesto le valutazioni politiche debbano entrare o meno, sono perfettamente d'accordo sulle considerazioni che ha fatto il Pubblico Ministero, fermo restando che in termini processuali, ovviamente, abbiamo come Parte, tutto l'interesse ad acquisirla, ma è l'aspetto formale che rilevo, grazie.

(Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora, per quanto riguarda gli imputati, i Difensori sono... l'Avvocato Del Re è in sostituzione dell'Avvocato Del Re e di chi altro?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MADDALENA): ...(incomprensibile, voce lontana dal microfono) dell'Avvocato Lemme...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): l'Avvocato Del Re è per l'Avvocato Lemme e per l'Avvocato Del Re e per l'Avvocato Vassalli anche?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE

MADDALENA): sì, certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e per l'Avvocato Zaganelli non c'è nessuno?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE

MADDALENA): posso essere comunque anch'io, oppure l'Avvocato Lupinacci.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ha...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE

MADDALENA): non ho una delega.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non è che non possono indicare sostituti, lei è per l'Avvocato Vassalli, Lemme e...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE

MADDALENA): Del re.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): l'Avvocato Zaganelli non è presente, comunque...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE

MADDALENA): Carbonetti è difeso anche dal Professor Vassalli.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è codifensore con l'Avvocato Vassalli, quindi d'accordo anche per l'Avvocato... in questo senso per l'Avvocato Zaganelli.

Per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, non la vedo presente; per le Parti Civili chi è presente, oltre all'Avvocato Fabbri?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): volevo dire una cosa, ho sentito per telefono l'Avvocato Petrucci, che ha avuto un impedimento...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...non so se posso sostituirlo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, ci vuole una delega; comunque non incide niente, se non aveva...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): purtroppo ha avuto un impedimento.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non c'è problema.

Quindi Avvocato Fabbri, è presente l'Avvocato Fiorucci per il Consorzio, l'Avvocato Rosi, l'Avvocato De Priamo; l'Avvocato lì assiste, l'Avvocato Del Re? Scusi, lei è...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO (AVV. LUPINACCI): sono sostituto dell'Avvocato Del Re, ma in questo caso ho una delega, comunque

sono inserito come sostituto processuale del Professor Del Re.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): in generale; poi qui per

l'Avvocato Paola ho la sostituzione, l'Avvocato Rosi.

Il Tribunale sulla richiesta di ammissione di prove orali e

documentali delle Parti, osserva: risultano non vietate dalla

legge né manifestamente superflue tutte le prove orali indicate

dal Pubblico Ministero; a riguardo si rileva che anche la fase

che precedette l'ammissione al Concordato preventivo può formare

oggetto di prova in questa sede, tanto che perfino la Difesa

degli imputati ha prodotto documentazione ad essa afferente, con

l'intento di illustrarne alcuni aspetti.

Più in generale, l'esame di tale fase può meglio lumeggiare la

situazione di Federconsorzi, dalla quale derivò il

commissariamento prima e la richiesta di ammissione al

Concordato poi, nonché il profilarsi o meno di progetti o

proposte alternative a quelle poi in concreto attuate, così da

far comprendere se il Concordato omologato ed il piano

Capaldo fossero o meno le sole strade percorribili.

Inoltre, non si configura alcuna causa di inammissibilità della

prova per la mancata esplicitazione del contenuto delle consulenze svolte nel corso delle indagini da Nicolini e altri, posto che era noto alle Parti, attraverso l'indicazione nominativa dei soggetti ed in riferimento alla loro qualità di Consulenti del Pubblico Ministero, il contenuto delle attività svolte nel corso delle indagini, sulle quali quei soggetti sono oggi chiamati a riferire, attività che come chiarito anche in questa sede, hanno comunque riguardato cespiti diversi.

Altrettanto ammissibile risulta la copiosa produzione documentale del Pubblico Ministero; in proposito si rileva che non può in senso contrario invocarsi il disposto dell'articolo 138 C.P.P., il quale concerne verbali di dichiarazioni e non tutti gli atti di un procedimento civile, tra l'altro del tutto peculiare, qual è quello di Concordato preventivo.

Quanto alle richieste delle Parti Civili, si rileva innanzitutto che non possono ammettersi testi che non siano nominativamente individuati, non potendo ritenersi sufficiente il generico riferimento ad organigrammi, impregiudicata nel prosieguo la possibilità di dedurre nuove prove, ai sensi dell'articolo 507 C. P.P..

Sono peraltro ammissibili, in quanto non vietate né manifestamente irrilevanti, le prove orali dedotte mediante riferimento a specifici testi e soggetti di cui all'articolo 210 C.P.P., salva la necessità di ridurre a non più di cinque gli ex dipendenti da escutere sui capitoli di prova enunciati e ritenuta inoltre l'inammissibilità dei capitoli di prova sub 20, 21, 22 e 24, perché riferiti a temi irrilevanti, ovvero di contenuto manifestamente valutativo.

Non altrettanto può dirsi per gli ulteriori capitoli di prova censurati dalla Difesa dell'imputato Carbonetti, perché al di là di una non sempre precisa esposizione, essi fanno comunque riferimento a circostanze di fatto, come tali meglio enucleabili in sede di diretta escussione.

In buona sostanza, per le Parti Civili, possono ammettersi come testi sui capitoli indicati, solo i soggetti nominativamente individuati con l'aggiunta di cinque ex dipendenti.

Quanto alla richiesta di audizione delle Parti Civili sulle rispettive posizioni di danneggiati, rileva il Collegio che per quanto possa appesantire lo svolgimento del processo, essa non

può allo stato essere respinta, agli effetti relativi al 208 C.P.
P..

Fermo restando l'impegno assunto dalle Difese di Parte Civile di limitare l'escussione a taluni soggetti che saranno in prosieguo nominativamente indicati.

Ammissibile risulta altresì la documentazione prodotta da tutte le Parti Civili; peraltro con riguardo alle richieste di acquisizione contenute in calce alla lista testimoniale a suo tempo depositata, si rileva che quella di cui al punto A si appalesa manifestamente inammissibile, stante l'irrilevanza del materiale probatorio indicato, mentre quella di cui al punto B risulta irrilevante, ovvero già prodotta dal Pubblico Ministero. Non vietate e manifestamente irrilevanti risultano altresì le prove orali dedotte dalle Difese, che non meritano le censure ad esse rivolte da taluna delle Parti Civili, essendo esse strettamente correlate, in chiave ovviamente difensiva, ai temi implicati nel complesso capo di imputazione, senza che possa preconstituirsì in proposito un giudizio di inattendibilità o di ininfluenza.

Va peraltro precisato che i vari Magistrati indicati nelle liste testimoniali dovranno essere escussi compatibilmente con il rispetto del segreto d'ufficio e dunque su temi che non coinvolgano l'esposizione del voto individuale in Camera di Consiglio.

Quanto alla documentazione prodotta dalle Difese, è d'uopo rilevarne l'incontestata ammissibilità per ciò che esula dalla relazione della Commissione Parlamentare e dagli atti ed essa allegati, relativamente al parere di due Consulenti e intervenuto il consenso delle Parti.

Peraltro, il Tribunale ritiene che anche quella relazione e quegli allegati siano fin d'ora ammissibili, quali documenti, in quanto essi riguardano l'attività diretta o indiretta di un Organo che non ha e non può avere natura giurisdizionale, ma che svolge invece la propria attività di natura conoscitiva nel quadro delle funzioni parlamentari.

Del resto, non rileva neppure che determinati accertamenti siano stati svolti dalla Guardia di Finanza su delega della Commissione, in forza dei poteri conferiti dall'articolo 82 Cost. e dalla Legge istitutiva della Commissione stessa, giacché

la facoltà di delega e l'attività ad essa successiva non muta la propria natura per il solo fatto che debbano essere, se del caso, rispettate le norme del Codice di Rito, da intendersi richiamate solo da un punto di vista estrinseco e formale, ma senza alcuna implicazione di carattere sostanziale, tale da dar luogo alle problematiche processuali, che caratterizzano gli atti di P.G. nel quadro di un procedimento penale.

Confronta del resto, per analoghe considerazioni, Cassazione Sezioni Unite 12 marzo '93, Savina, emessa con riguardo all'attività della Commissione Parlamentare istituita per far luce sull'attività della Loggia Massonica denominata P2.

In definitiva, tali atti debbono considerarsi estranei ad un procedimento penale e più in generale, ad un procedimento giurisdizionale o anche solo amministrativo, così da assumere in questa sede natura documentale.

Va aggiunto che gli allegati alla relazione in questa sede prodotti, assumono per se stessi valenza documentale, riguardando per lo più atti, visure e simili.

Su tali basi, il Tribunale ammette le prove nei limiti sopra

indicati e fissa per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 5 luglio 2001, ore 9:30, per l'audizione dei primi quindici testi del Pubblico Ministero.

Ora, al riguardo Pubblico Ministero, vedremo dalla prima udienza quale sarà l'esperienza di durata dei testi, che lei vorrà citare, che è già stato autorizzato a citare fin dalla udienza scorsa; peraltro fin d'ora l'autorizzo a citare dieci testi per ciascuna delle successive udienze del 12, del 13 e del 16 luglio prossimi, salvo ulteriore autorizzazione per le udienze di settembre.

Quindi diciamo, restiamo d'accordo che in linea di massima quindici testi le prime due udienze, qui dieci, dieci e dieci nelle udienze successive, nella speranza di sentire, non so quanto realistica, sentire circa sessanta testi entro il mese di luglio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): naturalmente il problema, prescindendo per un momento ai difetti di notifica per motivi vari, che però non dovrebbero essere significativi, il problema è quanti testi verranno.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, anche per questo mi sono permesso di largheggiare per le prime due udienze, perché è un dato fisiologico, che di quindici testi ve ne siano una quota che viene frustrata da malattie di stagione, da impedimenti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedevo una cosa: siccome c'è un certo filo logico nell'ordine dei testi, se magari quelli che mancassero alla prima udienza, di poterli recuperare alla successiva.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il progetto è ovviamente quello che i testi non presenti ad una udienza, vengano recuperati a mano a mano nelle udienze successive, questo sicuramente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MADDALENA): se il Pubblico Ministero, comunque, ci potesse anche eventualmente indicare l'udienza, se è entro luglio, nella quale intende chiamare i Consulenti tecnici, questo orientativamente Pubblico Ministero, era proprio per...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): guardi, seguendo l'ordine...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MADDALENA): ...diciamo per una preparazione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...seguendo l'ordine della lista, io, e recependo, diciamo, l'Ordinanza del Tribunale, per il 5 e il 6 ho dato disposizione di citare quindici e quindici, quindi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma mi perdoni Pubblico Ministero, lei intenderà seguire l'ordine della lista?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): grosso modo, salvo... chiaro, se numericamente mi si spezza a metà di un capitolo, probabilmente lo adegua, però diciamo, in linea di massima è questo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi i primi quindici tendenzialmente la prima udienza.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): alle prossime due udienze dovrebbero andare a finire i primi trenta, insomma.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ecco, d'accordo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): grosso modo, adesso non mi ricordo con esattezza dove ci eravamo fermati, forse ne avevamo saltato uno, saltati al successivo proprio per non spezzare questa continuità, ma adesso non ve lo so dire, comunque grosso

modo lei è sufficiente che conta, vede i Periti a che punto arrivano e si rende conto più o meno quando sono citati.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): l'udienza è tolta, il Tribunale invita le Parti a comparire senza altro avviso.

INDICE ANALITICO

A

Acquafredda · 40
Agrifactoring · 6; 7; 11; 15; 17; 18; 19; 80
Agritalia Informatica · 43
Alessandro Foloriano · 12
Alterio · 40
Altobelli · 40
Andreotti · 20; 56; 58; 94
Apice Umberto · 95
Avezzano · 80

B

B.N.L. · 6
Banca d'Italia · 12; 68; 69
Banca di Roma · 37; 70; 97
Banca Roma · 6; 38
Banca San Paolo di Torino · 37
Banco di Santo Spirito · 68
Barucci Pietro · 67
Battistacci · 27
Bertini · 50; 86

C

C.A.P. · 50; 52
Calabrese Lucio · 2; 3
Camagni · 75
Camera dei Deputati · 47; 48
Canestrari · 80
Capaldo · 1; 18; 20; 37; 49; 55; 58; 65; 66; 77; 82; 84; 88; 92; 93; 94; 95; 102; 106; 114
Capaldo Pellegrino · 1; 46; 68

Carbonetti · 1; 10; 11; 15; 66; 77; 78; 92; 102; 103; 112; 115
Carbonetti Francesco · 1
Casella · 68; 69; 70; 71
Casella Mario · 69
Celotti Paolo · 96
Centro Nord · 20
Cicchitto · 21; 55
Cigliana · 9
Ciotti · 80
Cociani · 107
Comando di Bologna · 48
Comando di Brescia · 48
Commissione Agricoltura del Senato · 73
Commissione d'Inchiesta · 93
Commissione Ministeriale · 14
Commissione Parlamentare · 47; 48; 73; 77; 89; 90; 107; 111; 117; 118
Consorzio · 2; 13; 36; 45; 68; 113
Consorzio Agrario Provinciale di Perugia · 45
Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia · 36
Corte d'Appello di Roma · 50; 90
Corte di Cassazione · 15
Cragnotti · 4
Cristiano · 2
Cristofori · 20; 56; 94
Crociani Simone · 75

D

De Santis · 11; 13; 73
De Vecchi · 75
De Virgilis Giovanna · 95
De Vitis Fiammetta · 96
Dezzani · 20; 55
Dezzani Flavio · 20; 55
Di Brina · 59
Diana · 91
Diana Alfredo · 57
Direzione Finanza · 17

E

Efibanca · 6

F

Fabbri · 2; 21; 26; 39; 41; 106; 107; 112; 113
Fabbri Fabio · 55
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari · 73
Federconsorzi · 10; 12; 13; 15; 16; 17; 20; 23; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 37; 39; 42; 43; 51; 52; 56; 57; 60; 62; 63; 66; 67; 68; 70;
71; 72; 74; 81; 82; 84; 98; 114

Fedit · 6; 7; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 24; 25; 29; 36; 39; 47; 51; 52; 55; 58; 60; 66; 67; 69; 77; 78; 79; 83; 91; 94; 95
Fontana Antonio · 75
Forlani · 20; 21; 56

G

Gabrielli · 105
Gambino · 9; 15
Garofano · 20; 21; 57
Gaspari Luigi · 100
Gennari Giuseppe · 20
Geronsi · 4
Giordano · 97; 102
Goria · 14; 20; 22; 55; 56; 66; 73; 77; 82; 94
Greco · 1; 3; 16; 18; 59; 60; 61; 70; 71; 74; 95; 96
Greco Ivo · 1; 3; 59; 69; 70; 92
Gruppo Parlamentare Socialista · 55
Guardia di Finanza · 5; 47; 48; 49; 87; 89; 90; 98; 99; 108; 117
Guidi · 80

I

Imas · 12

L

Lacchini · 86; 101
Latini · 50
Lettera Francesco · 13
Lo Bianco · 20; 21; 56
Locatelli · 9
Lorenzi · 17

M

M.A.F. · 24; 50; 51; 90
Marocco Giovanni · 25
Massari · 75
Maugeri · 97
Milano · 50
Ministero dell'Agricoltura · 66; 71
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste · 71
Ministero delle Politiche Agricole · 23; 25; 50
Ministero delle Risorse Agricole · 12; 16
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali · 16
Murru Gavino · 2; 3

N

Nicolini · 75; 114
 Nicolini Enrico · 75
 Norelli · 108
 Nusco · 104; 105
 Nusco Lino · 104

O

Orsini · 17

P

Palazzo Rospigliosi · 103
 Panebianco · 49; 104
 Papitto Giselda · 43
 Pasquali · 43
 Pasquali Antonia · 43
 Pellizzoni · 76; 87; 93
 Pellizzoni Silvio · 58; 76; 93
 Perugia · 2; 5; 7; 16; 18; 45
 Picardi · 12; 17; 19; 68; 69; 70; 71; 102; 103
 Picardi Nicola · 73
 Piovano · 9; 10; 14
 Piovano Mario · 70
 Pizzuto · 2
 Polizia Giudiziaria · 19; 47; 80
 Pomicino Cirino · 20; 56
 Presidente del Senato · 48
 Procura della Repubblica · 5; 16; 45
 Procura di Perugia · 11; 16
 Procura di Roma · 12; 16

R

Rampini Maurizio · 20
 Ripa di Meana · 103
 Ripa Di Meana · 103
 Rocca Marco · 3
 Roma · 5; 7; 12; 15; 16; 18; 61; 67; 71; 93; 95; 96; 103; 109
 Roveraro · 88; 94
 Roveraro Gian Mario · 58

S

S.G.R. · 5; 13; 21; 28; 37; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 59; 65; 68; 69; 71; 72; 74; 77; 81; 91; 97; 98; 100; 101; 102; 111;

112; 119
Salviti Ascanio · 101
Senato · 47; 48
Severini Fausto · 96
Sezione Fallimentare · 16; 60; 61; 73; 109
Sguazzi · 22
Sguazzi Patrizio · 55
Studio Casella · 12

T

Tanzi Calisto · 57
Tribunale di Reggio Emilia · 36
Tribunale Fallimentare · 15; 30; 67; 70; 71; 79; 95; 96
Tribunale Sezione Fallimentare · 15
Tripoli Cosimo · 49; 104

V

Vassalli · 1; 26; 46; 66; 77; 80; 82; 87; 93; 104; 105; 106; 111; 112
Visco · 80

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA SOC. COOP. O.
F.T. A R.L. PER CONTO DELLA R.T.I. O.F.T. - ALEF - SI COMPONE DI
N. 124 PAGINE.

per O.F.T.
